



TESTO CONSOLIDATO della Legge 17 giugno 2008 n. 92

(ultimo aggiornamento 01/01/2024)

TESTO NON UFFICIALE

AVVERTENZA

Il presente documento, realizzato dall'Agenzia di informazione finanziaria – AIF della Repubblica di San Marino, è finalizzato ad agevolare la consultazione della Legge n. 92 del 17 giugno 2008 e sue successive modifiche, come sotto indicato.

Il documento non costituisce testo ufficiale e l'Agenzia di informazione finanziaria – AIF della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm



Legge n. 92 del 17 giugno 2008

così come modificata con Legge n. 73 del 19 giugno 2009, Decreto-Legge n. 134 del 26 luglio 2010, Decreto-Legge n. 187 del 26 novembre 2010 (Ratifica Decreto-Legge 11 novembre 2010 n. 181), Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98 (Ratifica Decreto-Legge 12 luglio 2013 n.82), Decreto-Legge 27 dicembre 2013 n.176, Decreto Delegato 19 maggio 2014 n.77 (Ratifica Decreto Delegato 4 Marzo 2014 n.24), Legge 19 Settembre 2014 n.146, Decreto Delegato 3 Novembre 2014 n.178 (Ratifica Decreto Delegato 30 settembre 2014 n.152), Decreto-Legge 5 giugno 2015 n.83 (Ratifica Decreto-Legge 10 aprile 2015 n.47) e Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197, Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n.139 (Ratifica Decreto Legge 29 settembre 2017 n. 116), Legge 24 Dicembre 2018 n.173, Legge 29 Marzo 2019 n. 57, Legge 30 maggio 2019 n.88, Decreto Delegato 27 febbraio 2020 n. 33 (Ratifica Decreto Delegato 3 febbraio 2020 n.21), Decreto Legge 4 dicembre 2020 n.210 (Ratifica Decreto Legge 17 settembre 2020 n.153), Legge 23 dicembre 2020 n.223, Decreto Delegato 31 ottobre 2023 n.154 (Ratifica Decreto Delegato 10 ottobre 2023 n.146) .

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) “Agenzia”: l’unità di informazione finanziaria di cui all’articolo 2;

a *bis*) “Alto dirigente o Alta dirigenza antiriciclaggio”: un dirigente, o un dipendente a prescindere dal livello di inquadramento, non necessariamente membro del consiglio di amministrazione, sufficientemente informato dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del soggetto designato che occupi una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l'esposizione al rischio;

b) “Amministrazioni pubbliche”: le Segreterie di Stato, l’Eccellentissima Camera, i Dipartimenti, gli enti pubblici, le aziende autonome, gli uffici della pubblica amministrazione;

b *bis*) “asset virtuali”: rappresentazioni digitali di valore che possono essere negoziate o trasferite digitalmente e che possono essere utilizzate per finalità di pagamento o di investimento. Tra gli asset virtuali non sono comprese le rappresentazioni digitali di valute fiat, di valori mobiliari o di altri asset finanziari.

c) “Banca Centrale”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche;

d) “banca di comodo”: un soggetto che svolge attività riconducibile alla lettera A) dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, che sia stato autorizzato o costituito in una giurisdizione, in cui non



ha alcuna presenza fisica, e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato, sottoposto a una effettiva vigilanza consolidata. Si ha presenza fisica solo quando la direzione e gestione sono effettivamente esercitate nel Paese. Non equivale a presenza fisica la semplice esistenza nel Paese di un agente locale o di personale non dirigenziale;

e) “beni” o “fondi”: i beni o i fondi così come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera c) della Legge 29 marzo 2019 n. 57 e sue successive modifiche e dall’articolo 1 dell’Allegato Tecnico della medesima legge.

f) “cliente” o “clientela”: la persona fisica, la persona giuridica, lo strumento giuridico o l’ente con o senza personalità giuridica con cui i soggetti designati, nell’ambito della propria attività, eseguono un’operazione occasionale o instaurano un rapporto d’affari, o a cui rendono una prestazione professionale, indipendentemente dalla circostanza che sia previsto un compenso;

g) “congelamento di fondi”: il congelamento così come definito dalla Legge 29 marzo 2019 n. 57 e successive modifiche;

h) “conti anonimi o con intestazioni fittizie”: i rapporti per i quali non siano adempiuti gli obblighi di adeguata verifica della clientela in modo da garantire che il soggetto finanziario conosca l’identità del cliente in ogni fase della relazione con il cliente stesso;

i) “conti di passaggio”: conti di corrispondenza bancari transfrontalieri o nazionali utilizzati direttamente dalla clientela per effettuare operazioni per proprio conto;

i *bis*) “Direttiva (UE) 2015/849”: Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 e successive modifiche relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

j) “finalità di terrorismo”: il proposito di influire sulle istituzioni o di intimidire la popolazione o una parte di essa, di destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, in contrasto con l’ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali;

k) “finanziamento del terrorismo”: qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, direttamente o indirettamente, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere, o di favorire il compimento, di uno o più misfatti con finalità di terrorismo, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei misfatti indicati;

l) “istruzioni e circolari”: i provvedimenti emanati dall’Agenzia nell’esercizio delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

l *bis*) “mezzi di identificazione elettronica”: i mezzi di identificazione o i pertinenti servizi fiduciari di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e



successive modifiche o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità competenti;

m) “operazione occasionale”: un’operazione non riconducibile a un rapporto d’affari, compresa una prestazione intellettuale o commerciale anche se ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;

n) “persona politicamente esposta”: la persona fisica individuata nell’art. 1, comma 1 dell’allegato tecnico alla presente legge;

n *bis*) “prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco”: chiunque offra un servizio che implica una posta pecuniaria in giochi della sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi;

n *ter*) “prestatori di servizi relativi a società o trust”: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale ovvero quando percepisce una retribuzione in qualunque forma e modalità, uno dei seguenti servizi:

1. costituzione di società, trust, fondazioni, enti o istituti giuridici analoghi con o senza personalità giuridica;

2. svolgimento della funzione di dirigente e di amministratore in una società o di socio di una società di persone o una posizione analoga nei confronti di un istituto o ente indicato al numero 1 o messa a disposizione di un’altra persona che ricopra tale posizione;

3. messa a disposizione di una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale o di altri servizi connessi per un soggetto indicato al numero 1;

4. svolgimento, anche tramite una terza persona, della funzione di trustee professionale in un trust, o di figura equivalente per altri istituti giuridici analoghi;

4 bis. esercizio del ruolo di socio in una società di capitali per conto di un’altra persona o messa a disposizione di un’altra persona che ricopra tale posizione;

n *quater*) “rapporti di corrispondenza transfrontalieri”:

I) i servizi bancari forniti da parte di una banca quale corrispondente ad un’altra banca quale rispondente, inclusa la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio valute;

II) i rapporti tra banche e tra banche ed altri soggetti finanziari compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi;



o) “rapporto d'affari”: un rapporto d'affari, professionale, commerciale o comunque rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto che sia correlato alle attività svolte da un soggetto designato, che non sia destinato ad esaurirsi con il compimento di una singola operazione;

o.1) “segnalazione di operazione sospetta”: segnalazione di cui all'articolo 36, comma 1, della presente legge;

o *bis*) “SEPA”: Area Unica dei Pagamenti in Euro, così come disciplinata dai Regolamenti dell'Unione Europea;

p) “terrorismo” o “atto terroristico”: qualsiasi condotta, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali, diretta ad arrecare una grave offesa a persone o cose, compiuta per costringere le istituzioni della Repubblica, di uno Stato estero o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o per intimidire la popolazione o una parte di essa, o per destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale. Costituisce, altresì, ‘terrorismo’ o ‘atto terroristico’ qualunque condotta prevista e definita nella Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e nei trattati indicati nel relativo allegato;

q) “terrorista”:

(I) la persona che compie o tenta di compiere un atto come definito alla lettera p) del presente comma;

(II) il gruppo costituito in forma di associazione secondo l'articolo 337 bis del codice penale;

(III) qualsiasi entità che agisce in nome o sotto la guida di tali persone o gruppi nella quale

sono confluiti, anche in parte, i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o gruppi;

r) “titolare effettivo”: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, il cliente ovvero la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali o comunque nel cui interesse il rapporto d'affari, la prestazione o l'operazione sono rispettivamente instaurati, resi o eseguiti. I criteri per la determinazione del titolare effettivo sono specificati nell'articolo 1 bis dell'allegato tecnico;

r *bis*) “trasferimento di fondi”: un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano;

s) “unità di informazione finanziaria”: l'autorità nazionale centrale incaricata di ricevere, di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;



s bis) “prestatori di servizi in materia di asset virtuali”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, su base professionale, ovverosia quando percepisce una retribuzione in qualunque forma e modalità, conduce una o più delle seguenti attività o operazioni in nome o per conto di un'altra persona fisica o giuridica:

i) cambio tra asset virtuali e valute fiat;

ii) cambio tra una o più forme di asset virtuali;

iii) trasferimento di asset virtuali;

iv) custodia e/o amministrazione di asset virtuali o di strumenti che consentono di avere controllo sugli asset virtuali;

v) partecipazione e fornitura di servizi finanziari correlati all'offerta e/o alla vendita di un asset virtuale di un emittente;

v bis) ogni altra attività od operazione in asset virtuali come individuate nell'ambito di specifiche normative di settore.

t) “riciclaggio” se compiute intenzionalmente, le seguenti condotte, anche se commesse all'estero:

I) la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine criminosa dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

II) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto;

III) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzo di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto;

2. abrogato

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità di cui alla lettera t) del precedente comma 1 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.



Titolo II – AUTORITA' COMPETENTI

Capo I – AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Art. 2

(Costituzione e finalità)

1. Presso la Banca Centrale, è istituita l'Agenzia di Informazione Finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. L'Agenzia assolve le funzioni assegnate dalla presente legge in piena autonomia e indipendenza.
3. I costi per il personale, per la struttura, per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Agenzia sono interamente a carico dell'Ecc.ma Camera e sono recuperati integralmente dalla Banca Centrale, che li sostiene, nei termini e con le modalità stabiliti negli accordi, di cui all'articolo 22 della Legge del 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, quale maggiorazione applicata alla remunerazione già concordata per le funzioni ivi previste. L'Agenzia utilizza le risorse secondo criteri di economicità e di efficienza.
4. L'Agenzia predispone entro il mese di aprile di ogni anno un rendiconto sulla gestione delle risorse ricevute l'anno precedente da Banca Centrale ed entro il mese di settembre di ogni anno un documento di previsione dei costi che verranno sostenuti l'anno successivo. Il rendiconto e il documento di previsione sono trasmessi al Comitato per il Credito e il Risparmio. Il Comitato per il Credito e il Risparmio valuta che le risorse siano programmate e gestite secondo criteri di efficienza ed economicità e trasmette la relativa documentazione alla Banca Centrale per gli adempimenti di competenza.

Art. 3

(Direttore e Vice Direttore)

1. Il Congresso di Stato, su proposta del Comitato per il Credito e il Risparmio e sentita la Banca Centrale, nomina il Direttore e il Vice Direttore dell'Agenzia tra persone dotate di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità. Il mandato del Direttore e del Vice Direttore ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
2. Il Direttore e il Vice Direttore possono essere sollevati dall'incarico con le medesime modalità previste per la nomina solo se non soddisfano più alle condizioni richieste per l'espletamento delle loro funzioni o si sono resi responsabili di gravi mancanze.
3. abrogato.



Art. 4

(Funzioni dell’Agenzia di informazione finanziaria)

1. All’Agenzia sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e altre comunicazioni previste per legge;
- b) svolgere l’analisi finanziaria sulle segnalazioni ricevute o d’iniziativa;
- c) segnalare all’Autorità giudiziaria penale i fatti che potrebbero costituire riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del terrorismo;
- d) emanare Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- e) vigilare sul rispetto degli obblighi della presente legge e delle relative Istruzioni e Circolari emanate dall’Agenzia, seguendo un approccio in funzione del rischio;
- f) partecipare ai lavori degli organismi nazionali e internazionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relazionando periodicamente alla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale;
- g) collaborare, anche scambiando informazioni, con autorità nazionali e con le autorità estere;
- h) individuare e valutare tendenze, schemi e rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art. 5

(Poteri dell’Agenzia di informazione finanziaria)

1. Per l’espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge, l’Agenzia, con atto scritto e motivato in relazione alle finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha il potere di:

- a) ordinare ai soggetti designati o ai soggetti che, in base a informazioni in possesso dell’Agenzia, potrebbero rientrare in tale categoria, l’esibizione o la consegna di documenti, anche in originale, o la comunicazione di dati e informazioni, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti, anche a seguito di accesso ispettivo;
- b) chiedere alla Banca Centrale, alle Amministrazioni pubbliche e alle Autorità di polizia la comunicazione di dati o informazioni o l’esibizione o la consegna di atti o documenti secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’Agenzia;



c) eseguire ispezioni presso i soggetti di cui alla lettera a). Se il soggetto si avvale di soggetti esterni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, le ispezioni possono essere eseguite anche presso tali soggetti;

c bis) acquisire presso i soggetti di cui alla lettera a) documenti, informazioni, dati e statistiche, per verificare il rispetto degli obblighi di cui alla presente legge e per valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei singoli soggetti designati, delle categorie di appartenenza e dei settori ove gli stessi operano;

c ter) acquisire documenti, informazioni e dati presso i soggetti nei confronti dei quali è in corso un accertamento per violazione dell'art. 31 comma 1 della presente legge;

d) disporre il blocco di beni, fondi o altre risorse economiche qualora vi sia un fondato motivo di ritenere che tali beni, fondi o risorse provengano da riciclaggio, reati presupposto o di finanziamento del terrorismo o possano essere impiegati per commettere tali condotte;

e) sospendere, per un massimo di dieci giorni lavorativi, operazioni sospette di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo od operazioni che hanno ad oggetto beni o fondi che si sospetta provenire da reati presupposto. Tale sospensione può essere anche richiesta all'Agenzia dall'Autorità giudiziaria penale oppure da una unità di informazione finanziaria estera purché quest'ultima sia dotata di analogo potere;

f) assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini del contrasto al riciclaggio, ai reati presupposto ed al finanziamento del terrorismo, nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge;

g) ordinare ai soggetti finanziari ed ai soggetti non finanziari di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g quater), anche su richiesta dell'autorità giudiziaria penale o di una unità di informazione finanziaria estera e per un periodo determinato, il monitoraggio di uno o più rapporti d'affari intrattenuti, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Agenzia;

h) informare, a fini preventivi, i soggetti designati in merito ad operazioni, anche solo tentate, o in relazione a soggetti e circostanze che possono comportare un rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

2. Nell'esercizio dei poteri previsti dal comma precedente, l'Agenzia può avvalersi della collaborazione delle forze di polizia ovvero delegare alle stesse acquisizioni di dati, informazioni e documenti.

3. L'Agenzia annota secondo le modalità ritenute più idonee, anche sommariamente, tutte le attività svolte. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni della presente legge, l'Agenzia redige verbale delle informazioni assunte a norma del comma 1, lettera f).

4. abrogato



Art. 5 bis

(Caratteristiche dell'analisi finanziaria)

1. L'analisi finanziaria dell'Agenzia consiste in:

a) analisi operativa, incentrata su singoli casi e ambiti specifici o su informazioni adeguatamente selezionate, finalizzata alla segnalazione all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge nonché alla collaborazione nazionale e internazionale

e

b) analisi strategica basata sulle informazioni e sui dati in possesso dell'Agenzia o dalla stessa acquisibili volta a individuare tendenze e schemi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, utile anche alla valutazione nazionale dei rischi di cui al TITOLO II BIS della presente legge.

Art 5 ter

(Caratteristiche dell'attività di vigilanza)

1. L'Agenzia valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti designati e i gruppi cui appartengono. In funzione dei rischi, l'Agenzia fonda la frequenza e l'intensità dell'attività di vigilanza nei confronti dei medesimi soggetti.

2. La valutazione dell'esposizione dei soggetti designati e dei gruppi cui appartengono, ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compresa la conformità rispetto agli obblighi imposti dalla presente legge nonché dalle Istruzioni e Circolari emanate dall'Agenzia, è esaminata periodicamente e in caso si verificano fatti di rilievo o cambiamenti importanti nell'assetto gestionale e nell'operatività dei soggetti designati e dei gruppi cui appartengono.

3. L'attività di vigilanza si basa su accessi ispettivi e su acquisizioni e valutazioni di informazioni, dati e documenti.

4. Al fine di salvaguardare l'integrità del settore economico e finanziario della Repubblica di San Marino, l'Agenzia promuove iniziative volte a dare ampia conoscenza alla normativa, alle Istruzioni e alle Circolari in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a migliorare la formazione dei soggetti designati anche al fine di permetter loro di aggiornare il sistema dei controlli interni.



Art. 6

(Modalità ed effetti del blocco)

1. Il provvedimento con cui l’Agenzia dispone il blocco di cui alla lettera d) dell’articolo 5 deve essere adottato in forma scritta e deve essere motivato. In caso di urgenza, la motivazione può essere redatta anche successivamente all’esecuzione del blocco, salvo i termini previsti dal successivo comma 5.
2. L’Agenzia comunica il provvedimento al soggetto che ha la disponibilità dei beni, dei fondi o delle risorse economiche con le modalità ritenute più opportune. Qualora si tratti di beni immobili o di beni mobili registrati, l’Agenzia ordina l’iscrizione del blocco alle Amministrazioni dello Stato che curano la tenuta dei pubblici registri.
3. I beni sottoposti a blocco non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
4. Il provvedimento di blocco è immediatamente esecutivo, salvo la convalida di cui al comma successivo.
5. Entro 48 ore dall’esecuzione del blocco, il provvedimento è trasmesso all’Autorità giudiziaria, la quale, entro le successive 96 ore, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla convalida. In difetto, dichiara cessata l’efficacia del blocco. L’Autorità giudiziaria dichiara cessata l’efficacia del blocco anche nel caso siano venute meno le ragioni cautelari indicate nel provvedimento emesso dall’Agenzia.
6. Il provvedimento dell’Autorità giudiziaria è notificato all’Agenzia e al soggetto presso il quale è stato eseguito il blocco.
7. La durata del blocco non può superare i quindici giorni che decorrono dalla data di emissione del provvedimento dell’Agenzia. Tale termine è stabilito dall’Autorità giudiziaria nel provvedimento di convalida ed è prorogabile, su motivata istanza dell’Agenzia, sino a quarantacinque giorni nel caso in cui l’analisi finanziaria sia particolarmente complessa o richieda la collaborazione di unità estere di informazione finanziaria. La richiesta di proroga deve essere depositata presso l’Autorità giudiziaria prima della scadenza del termine. L’Autorità giudiziaria accorda o rifiuta la proroga entro 96 ore dal ricevimento della richiesta e ne dà comunicazione all’Agenzia e al soggetto che ha la disponibilità dei beni, dei fondi o delle risorse economiche.
8. Prima della scadenza dei termini stabiliti dal comma precedente, l’Agenzia, con specifica relazione basata sull’analisi finanziaria svolta, indica all’Autorità giudiziaria ogni dato utile per procedere al sequestro ovvero alla revoca del blocco. L’Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato entro le successive 96 ore.



9. In caso di cessazione o revoca del blocco, l'Autorità giudiziaria assume i provvedimenti necessari affinché i beni sottoposti a blocco siano restituiti all'avente diritto o, qualora si tratti di beni immobili o mobili registrati, affinché sia iscritta la cancellazione del blocco nei pubblici registri.

10. Le disposizioni del presente articolo non impediscono all'Autorità giudiziaria di disporre sequestri in base alle norme processuali vigenti. In tal caso il blocco disposto dall'Agenzia perde efficacia.

Art.7

(Segnalazioni all'Autorità giudiziaria)

1. Qualora l'Agenzia, all'esito dell'analisi finanziaria svolta, rilevi fatti che potrebbero costituire misfatto di riciclaggio, reati presupposto oppure di finanziamento del terrorismo, trasmette all'Autorità giudiziaria la relazione di analisi e la documentazione correlata tramite canale dedicato, sicuro e protetto.

2. L'Autorità giudiziaria informa l'Agenzia, anche a richiesta di quest'ultima, sull'esito delle segnalazioni ricevute.

Art. 8

(Accesso alle informazioni)

1. L'Agenzia accede, anche per via telematica, ai dati e alle informazioni disponibili contenuti in registri, archivi, albi conservati presso la Banca Centrale, le Amministrazioni pubbliche e gli Ordini professionali.

2. I dati e le informazioni tenuti da Banca Centrale, dalle Amministrazioni pubbliche e dagli Ordini professionali, sono resi immediatamente disponibili all'Agenzia, a semplice richiesta motivata, in relazione alle finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3. Per le medesime finalità indicate al comma precedente, l'Agenzia, a semplice richiesta, può accedere ai registri, agli archivi a dati o informazioni conservati presso l'Autorità di polizia e presso il Tribunale Unico, compresi i dati relativi al casellario giudiziale. I dati e le informazioni relativi all'attività giurisdizionale sono rilasciati all'Agenzia, previa autorizzazione del giudice solo a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4. I dati e le informazioni acquisiti dall'Agenzia possono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste per legge.



Art. 9

(Segreto d'ufficio)

1. Tutti i dati e le informazioni acquisiti dall'Agenzia sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle Amministrazioni pubbliche. Sono fatti salvi i casi di comunicazione o scambio di informazioni previsti dalla legge. Il segreto d'ufficio non può essere opposto all'Autorità giudiziaria penale.
2. L'Agenzia attua, anche attraverso strumenti informatici, misure idonee a garantire che i dati e le informazioni acquisiti non siano accessibili a terzi.

Art. 10

(Raccolta dei dati statistici e relazione annuale)

1. L'Agenzia raccoglie annualmente i dati relativi all'attività svolta in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. L'Agenzia pubblica, dandone preventiva comunicazione al Consiglio Grande e Generale per il tramite della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, una relazione annuale concernente l'attività svolta in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art. 10 bis

(Informative di ritorno ai soggetti designati)

1. L'Agenzia informa periodicamente i soggetti designati illustrando nei dettagli l'utilità e il seguito dato alle segnalazioni ricevute, gli indicatori che consentono di rilevarle, le tendenze e gli schemi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



Capo II – COLLABORAZIONE NAZIONALE

Art. 11

(Collaborazione con le Amministrazioni pubbliche, gli Ordini professionali e altre Autorità)

1. Le Amministrazioni pubbliche, le Autorità di settore, i soggetti che esercitano attività di controllo, l'Autorità di polizia, la Banca Centrale e gli Ordini professionali collaborano con l'Agenzia nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

2. I soggetti di cui al comma 1 forniscono, su richiesta motivata dell'Agenzia, i dati e le informazioni di cui sono in possesso, utili alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3. Le Amministrazioni pubbliche, la Banca Centrale, e gli Ordini professionali provvedono a fornire all'Agenzia dati aggiornati sui soggetti designati.

3 bis. Al fine di mitigare i potenziali rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'Agenzia pone in essere forme di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni e stipulando appositi protocolli d'intesa, con Amministrazioni pubbliche, con Autorità di settore, nonché con i soggetti che esercitano attività di controllo. Con Regolamento del Congresso di Stato sono disciplinati ambito e modalità di tali forme di collaborazione.

3 ter. L'Agenzia scambia le informazioni ai sensi del comma 3 bis, salvo che vi siano ragioni oggettive per ritenere che tali richieste possano pregiudicare o ritardare indagini o analisi in corso, o qualora le richieste di informazione siano palesemente sproporzionate o irrilevanti rispetto all'ambito indicato al comma 3 bis o qualora si tratti di richieste meramente esplorative.

3 quater. L'Agenzia provvede a dare seguito allo scambio di informazioni di cui al comma 3 bis, tramite canale dedicato, sicuro e protetto e secondo i tempi e le modalità dettati dai propri criteri di efficacia ed efficienza.

3 quinquies. Le informazioni scambiate ai sensi del comma 3 bis sono riservate, non possono essere comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia e sono soggette al segreto d'ufficio anche per chi le ha ricevute.



Art. 11 bis

(Partenariato tra Agenzia e soggetti designati)

1. Al fine di mitigare i potenziali rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’Agenzia può promuovere e organizzare meccanismi di condivisione di informazioni e documenti con uno o più soggetti designati a cui possono partecipare anche altre autorità di settore, amministrazioni pubbliche, soggetti che esercitano attività di controllo e altri soggetti, tempo per tempo individuati dall’Agenzia.
2. La condivisione di informazioni e documenti tra l’Agenzia e i partecipanti a tale meccanismo deve avvenire nel rispetto delle procedure individuate dall’Agenzia stessa. Tale condivisione all’interno del suddetto meccanismo, non comporta violazione del segreto bancario, del segreto professionale e del segreto d’ufficio, a cui i partecipanti sono sottoposti.
3. I soggetti partecipanti, diversi dall’Agenzia, non possono divulgare a terzi informazioni e documenti condivisi nell’ambito di tale meccanismo.

Art. 12

(Collaborazione con l’Autorità di polizia)

1. L’Agenzia, l’Autorità di polizia e l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol collaborano anche scambiando informazioni, spontaneamente o su richiesta, stipulando appositi protocolli d’intesa.
2. L’Autorità di polizia, nell’esercizio delle proprie competenze, svolge, anche d’iniziativa, l’attività di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
3. Le informazioni devono essere scambiate tramite canali dedicati, sicuri e protetti e possono essere utilizzate esclusivamente per finalità di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del reato presupposto e del finanziamento del terrorismo. Le informazioni non possono essere comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell’Agenzia e sono soggette al segreto d’ufficio anche per chi le ha ricevute.
4. Qualora, nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Autorità di polizia abbia motivo di ritenere che i fondi derivino da misfatto o possano essere usati a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, può richiedere all’Agenzia:
 - a) di trasmettere informazioni già in possesso della stessa Agenzia;
 - b) di acquisire presso i soggetti designati informazioni necessarie a effettuare l’indagine di polizia.

La richiesta di informazioni dell’Autorità di polizia deve indicare tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni.



L'Agenzia, utilizzando le informazioni di cui alle lettere a) e b), può fornire all'Autorità di polizia una mirata analisi finanziaria.

4 *bis*. L'Agenzia soddisfa le richieste di cui al comma 4, salvo che vi siano ragioni oggettive per ritenere che tali richieste possano pregiudicare o ritardare indagini o analisi in corso, qualora le richieste siano palesemente sproporzionate o irrilevanti rispetto all'oggetto dell'indagine o qualora si tratti di richieste meramente esplorative.

4 *ter*. L'Autorità di polizia informa l'Agenzia sull'uso delle informazioni fornite e sull'esito delle indagini svolte. L'Agenzia può utilizzare le informazioni ricevute dall'Autorità di polizia per le proprie funzioni istituzionali.

5. L'Autorità di polizia indirizza le proprie indagini alla identificazione dell'autore, all'accertamento del reato e alla ricerca della destinazione della provvista per stabilire se quest'ultima sia stata impiegata per commettere altri reati.

6. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Autorità di polizia accede senza alcuna limitazione, anche per via telematica, ai dati e alle informazioni contenuti in registri, archivi, albi, atti e documenti conservati presso le Amministrazioni pubbliche.

7. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Autorità di polizia collabora, anche scambiando informazioni, con le omologhe autorità estere, per il tramite dell'Ufficio Centrale Nazionale Interpol sulla base di specifici accordi di cooperazione negoziati e sottoscritti con tempistiche celeri.

7 *bis*. L'Agenzia informa periodicamente l'Autorità di polizia sulle tendenze e gli schemi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Art. 13

(Competenze degli Ordini professionali)

1. I professionisti sono tenuti a conseguire ed aggiornare la propria formazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, devono inoltre assicurarsi che il personale dipendente e i collaboratori siano correttamente informati sull'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge.

2. Gli Ordini professionali, anche di concerto con l'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni assegnate dai rispettivi Statuti, promuovono l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge da parte dei professionisti iscritti; curano e verificano che gli iscritti abbiano svolto una formazione adeguata ed aggiornata sugli obblighi previsti dalla presente legge, contribuiscono ad organizzare la formazione e l'aggiornamento dei propri iscritti.



3. Gli Ordini, di concerto con l’Agenzia, elaborano e aggiornano procedure e schemi per l’autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 16 quinquies. I professionisti possono avvalersi di tali schemi o elaborarne di propri.

Art. 14

(Collaborazione con la Banca Centrale)

1. L’Agenzia e Banca Centrale collaborano, anche scambiando informazioni, spontaneamente o su richiesta, tramite canali dedicati, sicuri, protetti e sulla base di appositi protocolli d’intesa.
2. La Banca Centrale, qualora nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui soggetti finanziari di cui all’articolo 18, comma 1, e successive modifiche o nell’esercizio delle altre sue funzioni statutarie o comunque assegnate da disposizioni di legge, rilevi violazioni della presente legge ovvero fatti o circostanze che potrebbero essere collegati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, ne informa per iscritto e senza ritardo l’Agenzia.
3. La Banca Centrale fornisce all’Agenzia i dati nella propria disponibilità relativi ai soggetti designati nonché le informazioni utili a svolgere le funzioni previste per legge.
- 3 bis. L’Agenzia informa periodicamente la Banca Centrale sulle tendenze e gli schemi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Art. 15

(Collaborazione con l’Autorità giudiziaria)

1. L’Autorità giudiziaria inquirente può richiedere assistenza all’Agenzia nell’ambito di procedimenti relativi ai misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge e dalla Legge 29 marzo 2019 n.57 e successive modifiche, ivi inclusa la trasmissione tramite canale dedicato, sicuro e protetto, delle informazioni in possesso dell’Agenzia, di quelle che la stessa è in grado di ottenere, i risultati delle proprie analisi, nonché l’elaborazione delle informazioni agli atti dell’Autorità giudiziaria inquirente.
2. Nell’ambito dell’assistenza di cui al comma 1, i referenti dell’Agenzia autorizzati dal Direttore possono, a richiesta dell’Autorità giudiziaria, partecipare ad interrogatori ed esami testimoniali che siano condotti dal Giudice Inquirente nell’ambito delle indagini anche eventualmente delegate alla polizia giudiziaria.
3. Qualora l’Agenzia, richiesta della collaborazione di cui al comma 1, disponga di informazioni di possibile rilevanza per l’indirizzo delle indagini, tuttavia soggette a particolari ragioni di riservatezza



derivanti dalla collaborazione con le Autorità estere, informa il Giudice inquirente nei limiti del vincolo esistente per tutta la durata dello stesso.

4. Qualora l'Autorità giudiziaria disponga di elementi tali da indicare un potenziale rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo relativo ai soggetti designati, può darne comunicazione all'Agenzia per le proprie finalità istituzionali. In tal caso le informazioni trasmesse possono essere utilizzate dall'Agenzia anche ai sensi dell'articolo 5 ter nelle modalità e tempistiche corrispondenti ai propri criteri di efficacia ed efficienza.

5. L'Agenzia informa periodicamente l'Autorità giudiziaria, sulle tendenze evolutive della pratica di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento agli schemi operativi ritenuti nuovi o più significativi.

6. Ove richiesto, il Direttore ed il Vice Direttore dell'Agenzia riferiscono in giudizio in ordine alle attività svolte, alle informazioni raccolte ed agli esiti delle analisi effettuate dall'Agenzia per incarico dell'Autorità giudiziaria o di iniziativa. Il Direttore può autorizzare dipendenti dell'Agenzia a riferire, anche in propria vece, in ragione della specifica conoscenza di singole pratiche.

7. Qualora i riferimenti di cui al comma 6 siano oggetto di richiesta legittimamente pervenuta da Autorità estera, gli stessi saranno resi nelle modalità regolate attraverso appositi accordi bilaterali. Nelle more della sottoscrizione di tali accordi, i riferimenti potranno avvenire solo mediante collaborazione giudiziaria internazionale.

8. Nei casi di cui al comma 7, eventuali atti, fascicoli o documenti di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 30 luglio 2009, n. 104, e successive modifiche, anche quando a disposizione dell'Agenzia perché raccolti o prodotti nell'ambito della collaborazione di cui al comma 1, dovranno essere richiesti dall'Autorità estera mediante collaborazione giudiziaria internazionale.

Art. 15 – bis

(Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale)

1. È istituita la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, della quale fanno parte:

- a) il Magistrato nominato dal Consiglio giudiziario;
- b) il Magistrato Dirigente il Tribunale di San Marino;
- c) il Direttore e il Vice Direttore dell'Agenzia di Informazione Finanziaria;
- d) un membro del Coordinamento della Vigilanza della Banca Centrale;
- e) abrogato



- f) i Comandanti delle Forze di Polizia;
- g) abrogato
- h) un rappresentante delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, le Finanze e la Giustizia quando la Commissione si riunisce per gli adempimenti di cui alla lettera b) del successivo comma 3.

1 bis. Il Presidente della Commissione è nominato dai membri della Commissione stessa a maggioranza, per tre anni.

2. La Commissione si riunisce periodicamente, su richiesta del Presidente o di altro membro. Delle riunioni svolte viene redatto apposito verbale.

3. La Commissione ha le seguenti funzioni:

- a) coordinare l'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- b) relazionare al Comitato per il Credito ed il Risparmio di cui al comma 4 dell'articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n.96 sulle funzioni svolte e proporre allo stesso ogni utile iniziativa finalizzata all'efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- c) relazionare alla Commissione Consiliare per il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, sulla propria attività anche ai fini di adozione di misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4. La Commissione, secondo le materie all'ordine del giorno, invita a partecipare alle riunioni altri rappresentanti di Autorità o Amministrazioni Pubbliche e rappresentanti dei soggetti designati qualora gli argomenti trattati siano pertinenti alla categoria di appartenenza.

Capo III – COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

Art 15 – ter

(Collaborazione con autorità estere in materia di vigilanza)

1. L'Agenzia collabora anche scambiando informazioni, sulla base della reciprocità, con una o più autorità estere che svolgono, in tutto o in parte, funzioni di vigilanza equivalenti o analoghe alle proprie a prescindere dal loro status organizzativo. Tale scambio di informazioni può avvenire a richiesta o di iniziativa e riguarda ogni informazione necessaria all'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza incluse quelle relative alle misure preventive di cui al Titolo III della presente legge e



alle disposizioni di cui alla Legge del 29 marzo 2019 n. 57 e successive modifiche nonché eventuali azioni regolatorie adottate.

2. Lo scambio di informazioni avviene tempestivamente, tenendo conto dei criteri di efficacia ed efficienza dell’Agenzia e tramite canale sicuro e protetto.
3. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate dalle autorità estere al solo fine di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esse non possono essere inoltrate a terzi ovvero impiegate al di là dei fini originariamente approvati, senza il consenso scritto dell’Agenzia e sono soggette al segreto d’ufficio.
4. Le autorità estere devono garantire le medesime condizioni di riservatezza delle informazioni assicurate dall’Agenzia.
5. L’Agenzia, al fine di disciplinare l’attività di collaborazione di cui al comma 1, può stipulare appositi protocolli d’intesa.
6. Le informazioni scambiate non possono essere utilizzate per avviare o proseguire accertamenti amministrativi, di polizia o giudiziari senza il consenso scritto dell’Agenzia.
7. L’Agenzia scambia con le autorità estere tutte le informazioni in proprio possesso nonché quelle che essa è in grado di ottenere a livello nazionale.
8. Nel caso di soggetti designati facenti parte di un gruppo, al fine di agevolare e promuovere una efficace cooperazione e in particolare lo scambio di informazioni, l’Agenzia collabora per i profili di competenza, con autorità di vigilanza di paesi esteri.
9. Nel caso di soggetti designati operanti in San Marino ma con sede centrale all’estero, l’Agenzia coopera con l’autorità di vigilanza estera per assicurare una efficace vigilanza sugli obblighi previsti dalla presente legge nonché dalla normativa dello stato estero.
10. L’Agenzia, nell’ambito dei poteri alla stessa assegnati dalla presente legge, può condurre specifiche attività di vigilanza per conto dell’autorità estera richiedente. Qualora il soggetto designato sia parte di un gruppo ove la capogruppo ha sede all’estero, l’Agenzia, nel caso ricorrano presupposti individuati dalla stessa, può permettere all’autorità estera del paese ove la capogruppo ha sede, di svolgere attività di vigilanza presso tali soggetti designati, congiuntamente all’Agenzia, condividendo le informazioni ottenute in tale sede. Nel valutare se e come dare seguito alle attività di vigilanza, l’Agenzia deve tenere conto dei criteri di efficacia ed efficienza e del rispetto delle condizioni indicate al presente articolo. Per svolgere le suddette attività di vigilanza, l’Agenzia definisce accordi scritti con l’autorità estera che dettagliano condizioni e procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni, avendo riguardo delle norme sulla protezione dei dati e del segreto d’ufficio.
11. Qualora le attività di vigilanza richieste dall’autorità estera riguardino anche profili prudenziali di imprese finanziarie sottoposte alla supervisione della Banca Centrale, i predetti accordi disciplinano le modalità di collaborazione tra l’autorità estera, la Banca Centrale ai sensi dell’art. 103 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche e l’Agenzia.



12. Fatti salvi i casi in cui l’Agenzia ha l’obbligo di produrre informazioni all’Autorità giudiziaria, quando l’Agenzia acquisisce informazioni da autorità di vigilanza estere, la stessa deve ottenere il consenso scritto dell’autorità estera al fine di utilizzare o trasmettere le informazioni per le funzioni previste per legge. Nel caso in cui l’Autorità giudiziaria richieda all’Agenzia informazioni acquisite da autorità di vigilanza estera, l’Agenzia deve tempestivamente informare quest’ultima di tale circostanza.

Art 16

(Collaborazione con autorità estere in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio, al reato presupposto e al finanziamento del terrorismo)

1. L’Agenzia collabora anche scambiando informazioni, sulla base della reciprocità, con una o più autorità estere che svolgono, in tutto o in parte, funzioni equivalenti o analoghe alle proprie a prescindere dal loro status organizzativo. Tale scambio di informazioni può avvenire a richiesta o di iniziativa e riguarda informazioni collegate al riciclaggio, al reato presupposto o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti implicati, anche quando i reati presupposto non sono stati ancora individuati o sono diversamente definiti nelle diverse legislazioni nazionali.

2. La richiesta di informazioni deve indicare tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni, salvo che tra autorità si stabiliscano meccanismi di scambio di informazioni diversi.

3. Lo scambio di informazioni avviene tempestivamente, tenendo conto dei criteri di efficacia ed efficienza dell’Agenzia e tramite canale sicuro e protetto.

4. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate dalle autorità estere al solo fine di prevenzione e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto e del finanziamento del terrorismo. Esse non possono essere inoltrate a terzi ovvero impiegate al di là dei fini originariamente approvati, senza il consenso scritto dell’Agenzia e sono soggette al segreto d’ufficio.

4 bis. L’Agenzia fornisce tempestivamente riscontro alla richiesta di autorità estere di poter divulgare a terzi le informazioni scambiate. L’Agenzia presta il proprio consenso indipendentemente dal tipo di reato presupposto eventualmente associato e nella più ampia misura possibile, a meno che ciò vada oltre la portata dell’applicazione delle disposizioni della presente legge o possa compromettere un’indagine o un’analisi in corso o non sia conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico sammarinese. Il rifiuto del consenso deve essere adeguatamente motivato.

5. Le autorità estere devono garantire le medesime condizioni di riservatezza delle informazioni assicurate dall’Agenzia al fine di non pregiudicare l’esito delle analisi finanziarie o della richiesta di informazioni.

6. L’Agenzia, al fine di disciplinare l’attività di collaborazione di cui al comma 1, può stipulare appositi protocolli d’intesa.



7. Le informazioni scambiate non possono essere utilizzate per avviare o proseguire accertamenti amministrativi, di polizia o giudiziari senza il consenso scritto dell’Agenzia.

8. L’Agenzia scambia con le autorità estere tutte le informazioni in proprio possesso nonché quelle che essa è in grado di ottenere a livello nazionale.

8 bis. L’Agenzia può altresì utilizzare il canale di cui al comma 1 per acquisire informazioni utili all’Autorità giudiziaria penale, alle forze di polizia nei casi previsti nell’articolo 12, alla Banca Centrale, quando svolge le funzioni di vigilanza e all’Amministrazione pubblica nelle circostanze di cui al comma 4, dell’articolo 11. In tali casi, le richieste devono indicare chiaramente l’autorità nazionale per conto della quale le informazioni vengono richieste. Al contempo, l’Agenzia utilizza il medesimo canale per fornire le informazioni richieste indirettamente da Autorità estere con funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto o del finanziamento del terrorismo. Tale scambio di informazioni deve avvenire secondo le condizioni previste nel presente articolo.

8 ter. Nel caso di operazioni sospette transfrontaliere, l’Agenzia può promuovere o esser parte di meccanismi di condivisione di informazioni con una o più autorità estere di cui al comma 1 al fine di agevolare una efficace collaborazione e può svolgere analisi congiunte con tali autorità.

La condivisione delle informazioni tra i partecipanti a tale meccanismo deve avvenire nel rispetto delle procedure individuate dagli stessi e non comporta violazione dei segreti cui i medesimi sono sottoposti.

Titolo II bis – VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DEL RISCHIO DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Art. 16 bis

(Valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

1. La valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:

a) si attua attraverso l’adozione di misure volte alla individuazione, analisi e valutazione dei rischi e alla loro mitigazione ivi inclusi quelli di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa;

b) deve essere aggiornata periodicamente oppure qualora emergano nuovi rischi, si verifichino fatti di rilievo, cambiamenti importanti degli scenari di riferimento o lo si ritenga comunque opportuno.

2. La Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale coordina l’attività di valutazione dei rischi di cui al comma 1

3. La valutazione dei rischi di cui al comma 1 ed ogni ulteriore aggiornamento della stessa, tiene conto delle risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui all’articolo 6,



paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849 e successive modifiche. La valutazione dei rischi tiene conto anche dei fattori indicativi di situazioni a basso ed alto rischio previsti dall'Agenzia.

4. La valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è finalizzata a:

a) migliorare il regime di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in particolare mediante individuazione, ove possibile, ~~individuando~~ dei settori o le aree di basso o alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché dei settori in cui i soggetti designati devono applicare misure rafforzate specificando, se del caso, quali misure adottare;

b) definire le priorità, la distribuzione delle risorse necessarie alla prevenzione ed al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e le attività che devono essere svolte dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle Autorità in funzione del rischio riscontrato;

c) mettere a disposizione dei soggetti designati informazioni per facilitare l'esecuzione delle autovalutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui gli stessi sono esposti;

d) predisporre adeguata normativa per i settori o le aree, qualora individuati ai sensi della lettera a), in funzione del rischio specifico di questi;

e) redigere una Relazione, da parte della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, sulla struttura istituzionale, sulle principali procedure e sulle autorità competenti in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, incluse le risorse umane e finanziarie loro assegnate e relativa adeguatezza, nonché sulle attività e risorse nazionali a ciò destinate.

5. Al fine di assicurare la collaborazione internazionale nella strategia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo alla quale la Repubblica di San Marino partecipa, i risultati della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono comunicati alla Commissione Europea, su richiesta della stessa, da parte del Dipartimento Finanze e Bilancio, ed a terzi previa autorizzazione del Congresso di Stato.

Art. 16 ter

(Raccolta dati ed informazioni per la valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

1. Ai fini della valutazione nazionale di cui all'art. 16 bis, e della valutazione dell'efficacia della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale individua le Amministrazioni Pubbliche, le Autorità e le categorie dei soggetti designati che devono produrre dati, informazioni, documenti e statistiche sulle questioni oggetto di valutazione, definendo le opportune tempistiche e modalità.



2. I dati, le informazioni, le statistiche ed i documenti trasmessi alla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale dalle Amministrazioni Pubbliche, Autorità e categorie dei soggetti designati sono sottoposti al segreto d'ufficio.

3. Le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità coinvolte ai sensi del comma 1, raccolgono, conservano, tengono aggiornati e trasmettono con cadenza almeno annuale alla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio, i dati, i documenti, le informazioni e le statistiche indicati dalla stessa Commissione, la cui elencazione, non esaustiva, è contenuta nell'art. 3 dell'allegato tecnico.

4. Il Dipartimento Finanze e Bilancio provvede con cadenza almeno annuale alla pubblicazione sul proprio sito internet, nelle modalità e forme che ritiene più idonee, di una revisione consolidata delle statistiche di cui all'articolo 3 dell'allegato tecnico fornite dalla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale nonché periodicamente una sintesi della valutazione nazionale dei rischi, prodotta dalla stessa Commissione, purché non contenente informazioni classificate.

Art. 16 quater

(Coordinamento nazionale)

1. La Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale informa dei risultati emersi dalla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità coinvolte e coordina e supervisiona le iniziative adottate in merito ai rischi individuati.

2. La Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità coinvolte individuano le politiche e le attività di prevenzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo coerenti con i risultati della valutazione nazionale e finalizzate a mitigare i rischi individuati.

3. Le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità coinvolte danno seguito alle politiche e alle attività individuate di cui al comma 2, riferendo periodicamente alla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale circa le attività ed i presidi adottati.

4. abrogato



Art. 16 quinquies

(Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti designati)

1. I soggetti designati devono adottare procedure volte a individuare, analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ivi inclusi quelli di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa cui sono esposti nell'esercizio della propria attività, tenendo conto di diversi fattori di rischio compresi quelli relativi alla tipologia delle operazioni effettuate, della clientela, dei paesi o aree geografiche di operatività, prodotti e servizi offerti e dei canali di distribuzione utilizzati e delle loro modalità di offerta alla clientela.
2. Le procedure di autovalutazione di cui al comma precedente devono essere proporzionate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti designati.
3. Per i soggetti designati non compresi nell'articolo 18 comma 1 lettere a), b), c) e f) della presente legge, l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo può essere svolta dalle Associazioni di categoria secondo schemi indicati dall'Agenzia. Nel caso di professionisti, l'autovalutazione dei rischi è svolta avvalendosi di procedure e schemi proposti dagli Ordini Professionali di concerto con l'Agenzia, o elaborandone di propri.
4. Ai fini dell'autovalutazione dei rischi di cui al comma 1, i soggetti designati tengono in dovuta considerazione le risultanze della valutazione nazionale dei rischi e, qualora disponibili, le risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui all'art. 6, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849.
5. L'autovalutazione dei rischi deve essere scritta, documentata, aggiornata e comunicata all'Agenzia secondo la periodicità indicata dalla stessa.

Art. 16 sexies

(Misure di mitigazione dei rischi)

1. I soggetti designati devono predisporre misure proporzionali ed adeguate ai rischi rilevati ponendo in essere politiche, procedure e controlli per gestire e mitigare in maniera efficace i rischi individuati dagli stessi e quelli individuati a livello nazionale. Tali politiche, procedure e controlli sono commisurate alla natura e alle dimensioni dei soggetti designati.



2. I soggetti designati, su autorizzazione dell'alta dirigenza antiriciclaggio, adottano politiche, procedure e controlli di cui al presente articolo, ne verificano l'adeguatezza ed adottano, ove necessario, un rafforzamento delle misure.

Art. 16 septies

(Esenzioni per prestatori di servizi di giochi della sorte)

1. Ad eccezione delle case da gioco, e a seguito dei risultati della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di una specifica valutazione di tali rischi, i prestatori di servizi di giochi della sorte possono essere esonerati, in tutto o in parte, dalle disposizioni relative agli obblighi di cui alla presente legge sulla base del basso rischio comprovato dalla natura e dalle dimensioni operative di detti servizi.
2. Tra i fattori considerati nella valutazione dei rischi, si valutano il grado di vulnerabilità delle operazioni effettuate dai prestatori di tali servizi, avuto riguardo ai metodi di pagamento utilizzati.
3. Nella valutazione dei rischi, si tiene conto delle risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui all'art. 6, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849.
4. Il Congresso di Stato, con apposito Decreto Delegato, su proposta del Comitato per il Credito e Risparmio, stabilisce le esenzioni di cui al comma 1.

Art. 16 octies

(Esenzioni per soggetti che svolgono attività finanziaria che presenta bassi rischi)

1. Solo nel caso in cui dalla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o da una specifica valutazione, emerga un rischio basso con riferimento ad attività finanziaria svolta in modo occasionale o su scala molto limitata, il Congresso di Stato con apposito Decreto Delegato, su proposta del Comitato per il Credito e il Risparmio, può stabilire l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui alla presente legge, solo se sono rispettate anche tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata da tale Decreto Delegato;
 - b) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attività finanziaria, da tale Decreto Delegato;
 - c) l'attività finanziaria non è l'attività principale;



- d) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;
- e) l'attività principale non è un'attività riconducibile a quella svolta dai soggetti designati di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e articolo 19, comma 1, lettera d);
- f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale.

2. Abrogato

3. Quanto indicato al primo comma non si applica ai soggetti che esercitano attività di rimessa di denaro quali definiti dalla normativa sammarinese e all'articolo 4, punto 13), della Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 e successive modifiche.

4. Ai fini del comma 1, lettera b), la soglia massima per cliente e per singola operazione è definita indipendentemente dal fatto che l'operazione sia effettuata con un'unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate. Tale soglia massima è stabilita in 1.000 euro.

5. Ai fini del comma 1, lettera c), il fatturato dell'attività finanziaria non deve superare il 5 per cento del fatturato complessivo del soggetto in questione.

Art. 16 novies

(Moneta elettronica)

1. Solo nel caso in cui, dalla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerga un rischio basso con riferimento alla moneta elettronica, o tale rischio basso emerga da ~~di~~ una specifica valutazione, in deroga all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c) ed agli articoli 23 e 24 non si applicano determinate misure di adeguata verifica della clientela-solo se sono rispettate anche tutte le condizioni seguenti:

- a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile, oppure è soggetto a un limite mensile massimo di operazioni di 150 euro utilizzabile solo nella Repubblica di San Marino;
- b) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera i 150 euro;
- c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi;
- d) lo strumento di pagamento non può essere alimentato con moneta elettronica anonima;
- e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

2. abrogato



3. La deroga prevista al comma 1 non si applica al rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica se l'importo supera i gli euro 50 (cinquanta/00) o alle operazioni di pagamento a distanza se l'importo pagato è superiore a euro 50,00 (cinquanta/00).

4. Con riferimento al comma 1 del presente articolo, le determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica che non devono essere applicate riguardano l'identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo, mentre il controllo delle operazioni o dei rapporti d'affari di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d) deve essere ugualmente eseguito.

Art. 16 decies

(Attività di controllo sulle esenzioni)

1. L'Agenzia coordina le attività di controllo basate sul rischio atte a evitare abusi delle esenzioni concesse ai sensi degli artt. 16 septies, 16 octies e 16 novies con il supporto dell'Ente Giochi, della Banca Centrale e delle Forze di Polizia.

2. Qualora, in base alle valutazioni svolte, emerga il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo le esenzioni previste dagli artt. 16 septies, 16 octies e 16 novies sono immediatamente sospese mediante Decreto Delegato. In caso di sospensione il soggetto interessato deve adempiere pienamente agli obblighi previsti dalla presente legge.

Titolo II ter – PAESI CON CARENZE STRATEGICHE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E CHE PONGONO MINACCE SIGNIFICATIVE ALLA PACE E ALLA SICUREZZA INTERNAZIONALE

Art. 16 undecies

(Paesi ad alto rischio)

1. Allo scopo di proteggere l'economia ed il sistema finanziario sammarinese, il Comitato per il Credito e Risparmio, su proposta della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, individua le giurisdizioni estere con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. La Commissione propone al Comitato per il Credito e Risparmio le giurisdizioni che:

a) pongono un elevato rischio per la Repubblica di San Marino sulla base della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;



b) sono state individuate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva (UE) 2015/849;

c) sono state individuate dal GAFI-FATF, MONEYVAL ed altri *FATF Associate Members* per carenze strategiche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa incluse quelle giurisdizioni sottoposte ad un attento monitoraggio che stanno collaborando con gli stessi organismi per risolvere rapidamente tali carenze entro i tempi concordati.

3. Il Comitato per il Credito e Risparmio comunica al Congresso di Stato le giurisdizioni individuate. Il Congresso di Stato delibera la lista dei Paesi ad alto rischio.

3 bis. Le Autorità e le amministrazioni pubbliche devono adottare idonee misure volte a mitigare il rischio secondo le indicazioni del Dipartimento Finanze e Bilancio, su proposta della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale. A tale fine possono utilizzare le misure di mitigazione del rischio di cui all'articolo 5 dell'Allegato tecnico.

3 ter. Il Dipartimento Finanze e Bilancio nonché le Autorità e le amministrazioni pubbliche, ai fini di cui al comma 3 bis, tengono conto, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate dagli organismi di cui al comma 2.

3 quater. L'Agenzia con propri provvedimenti può declinare le misure preventive che i soggetti designati devono applicare, tenuto conto delle diverse circostanze in cui si trovano le giurisdizioni di cui al comma 2.

Titolo III – MISURE PREVENTIVE

Capo I – DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI

Art. 17

(Soggetti designati)

1. Ai fini della presente legge, per soggetti designati si intendono:

- a) i soggetti finanziari;
- b) i soggetti non finanziari;
- c) i professionisti.

2. Gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1 sono specificati nei successivi articoli del presente capo.



3. Qualora a seguito della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, riscontri che attività diverse da quelle svolte dai soggetti designati, possono essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, propone al Comitato per il Credito e Risparmio l'estensione, in tutto o in parte, degli obblighi previsti dalla presente legge a tali attività.

4. L'estensione dei soggetti designati di cui al comma 3 è adottata con apposito-Decreto Delegato.

5. L'Agenzia tiene un registro nel quale iscrive i soggetti designati di cui all'art. 19. Tali soggetti devono fornire all'Agenzia informazioni e documenti aggiornati secondo le modalità fissate dalla medesima Agenzia.

5 bis. Il registro soggetti non finanziari di cui al comma 5, è reso disponibile dall'Agenzia sul proprio sito internet limitatamente ai dati e informazioni dalla stessa individuati.

5 ter. I soggetti designati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'ambito degli obblighi di cui alla presente legge avvenga, per i soli scopi e le attività dalla stessa previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabiliti dalla Legge 21 dicembre 2018, n. 171 e successive modifiche.

Art. 18

(Soggetti finanziari)

1. Per soggetti finanziari si intendono:

- a) i soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- b) la Banca Centrale, quando nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, instaura rapporti d'affari o esegue operazioni occasionali che comportano l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge;
- c) Poste San Marino S.p.a. quando offre servizi di incasso e trasferimento fondi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) dello Statuto di Poste San Marino S.p.A.;
- d) i promotori finanziari ai sensi degli articoli 24 e 25 della Legge 17 novembre 2005 n.165;
- d bis) i consulenti finanziari indipendenti di cui all'art. 25 bis della Legge 17 novembre 2005 n.165;
- d ter) i servicer di cui alla Legge 30 agosto 2021 n. 157;
- e) gli intermediari assicurativi e riassicurativi ai sensi degli articoli 26 e 27 della Legge 17 novembre 2005 n.165;
- f) le succursali e i punti di contatto centrali di soggetti esteri che svolgono un'attività riconducibile alle attività riservate dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, operanti a San Marino le cui sedi centrali sono situate all'estero.



2. In caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione a svolgere attività riservata ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, il soggetto finanziario, ancorché in regime di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa, è sottoposto agli obblighi della presente legge fino a radiazione della società o della modifica dell'oggetto sociale o della licenza. Sono fatti comunque salvi gli obblighi di registrazione e conservazione di cui agli artt. 34 e 34 bis.

2 bis. Non rientrano nella categoria dei soggetti finanziari, quando operano esclusivamente nel ramo danni:

- i soggetti di cui al comma 1, lettera a), che svolgano l'attività riservata di cui alle lettere G) o H) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;
- gli intermediari di cui al comma 1, lettera e).

Nel caso in cui l'operatività sia svolta sia nel ramo danni sia nel ramo vita, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano solo in relazione al ramo vita.

Art. 19

(Soggetti non finanziari)

1. Per soggetti non finanziari si intendono:

- a) prestatori di servizi relativi a società o trust diversi dai soggetti finanziari;
- a bis) società di recupero crediti;
- b) abrogato;
- c) agenti immobiliari;
- d) prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco;
- e) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e/o trasporto di denaro contante, opere d'arte, titoli o valori;
- f) i soggetti che esercitano l'attività di commercio di preziosi, così come definiti all'articolo 4 nell'allegato tecnico;
- g) i soggetti che esercitano l'attività di casa d'asta, galleria d'arte, commercio di cose antiche o comunque di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere;
- g bis) le società o i soggetti costituiti in forma diversa dalla società che svolgono attività analoghe non prettamente riservate a quelle svolte dai soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c);



g *ter*) le società di servizi che svolgono l'attività di supporto alla prestazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 20;

g *quater*) prestatori di servizi in materia di asset virtuali- e le succursali ed i punti di contatto centrali dei prestatori esteri di servizi in materia di asset virtuali;

g *quinquies*) operatori professionali in metalli preziosi da investimento.

2. Nel caso in cui un soggetto non finanziario eserciti più attività, non tutte rientranti nella previsione del comma 1, gli obblighi di cui alla presente legge si applicano solamente in relazione alle attività in esso indicate.

3. abrogato.

Art. 20

(Professionisti)

1. Per professionisti si intendono:

a) gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, che non siano in regime di sospensione;

b) gli iscritti nel registro dei revisori contabili e delle società di revisione e nel registro degli attuari della Repubblica di San Marino, che non siano in regime di sospensione;

c) gli iscritti nell'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, quando compiono in nome o per conto del proprio cliente una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, o quando assistono il cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni relative:

1) al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) alla gestione di denaro, di strumenti finanziari o di altri beni dei clienti;

3) all'apertura o alla gestione di conti bancari, libretti di deposito al risparmio, conti di titoli e altri rapporti d'affari presso soggetti finanziari;

4) alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, trust, fondazioni, di enti o istituti giuridici analoghi con o senza personalità giuridica, e al trasferimento a qualsiasi titolo di quote o azioni societarie e alla modifica del capitale sociale qualora comporti una variazione della compagine sociale con ingresso di nuovi soci;

5) alla organizzazione degli apporti necessari a costituire, gestire, o amministrare una società.

c bis) le società di professionisti di cui alla Legge 23 dicembre 2020 n. 222, nell'esercizio delle attività di cui alle lettere che precedono.



2. Sono inclusi tra i professionisti di cui al comma 1 i professionisti iscritti presso Albi o Registri esteri che esercitano anche occasionalmente nella Repubblica di San Marino.

3. I professionisti di cui al comma 2 devono conservare in un unico luogo nel territorio della Repubblica di San Marino la documentazione, le registrazioni, i dati e le informazioni relativi agli adempimenti di cui alla presente legge nelle modalità e nei termini indicati dall'art. 34. Tale luogo deve essere comunicato all'Agenzia prima dell'accettazione dell'incarico professionale.

4. abrogato

Capo II – OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art. 21

(Ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

1. I soggetti designati devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:

- a) quando instaurano un rapporto d'affari;
- b) quando eseguono operazioni occasionali di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate;
- c) quando eseguono operazioni occasionali che rappresentino un trasferimento di fondi o di asset virtuali pari o superiore ad euro 1.000,00;
- d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza delle informazioni, dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione della clientela.

2. I prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco adempiono agli obblighi di adeguata verifica in caso di acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero in caso di incasso di vincite da parte del cliente di importo pari o superiore a 2.000 euro, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in un'unica operazione o con diverse operazioni tra loro collegate.

3. I soggetti finanziari di cui all'articolo 18 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando agiscono da tramite o sono comunque parte nel trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore alla soglia di cui all'art. 31 comma 1.



4. I soggetti indicati nell'articolo 20 e i soggetti non finanziari di cui all'articolo 19 adempiono altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile. Le operazioni di cui all'art. 20, comma 1, lettera c), punto 4 si considerano in ogni caso di valore non determinabile.

5. I soggetti indicati nell'articolo 20 non sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.

5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, i prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco soggette a controllo pubblico di cui alla Legge 25 luglio 2000, n. 67 e successive modifiche, nonché della Legge 27 dicembre 2006, n. 143, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi locali e sono tenuti ad adottare procedure idonee a collegare i dati identificativi del cliente alle operazioni all'interno della casa da gioco, allo stesso riferite, di importo pari o superiore a euro 2.000,00 (duemila/00).

5 ter. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), i soggetti designati di cui all'articolo 19, lettera g) adempiono agli obblighi di adeguata verifica quando il valore dell'operazione occasionale o di una serie di operazioni collegate, sia pari o superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00).

5 quater. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), i soggetti designati di cui all'articolo 19, lettera c), per il solo caso di locazione immobiliare, adempiono agli obblighi di adeguata verifica quando il canone mensile è pari o superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00).

5 quinquies. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), i soggetti designati di cui all'articolo 19, lettera g quater), adempiono agli obblighi di adeguata verifica quando il valore dell'operazione occasionale, sia pari o superiore a euro 1.000,00 (mille/00) o analogo controvalore in valuta estera.

5 sexies. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), i soggetti designati di cui all'articolo 19, lettera g quinquies), adempiono agli obblighi di adeguata verifica quando il valore dell'operazione occasionale, sia pari o superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00).

5 septies. L'Agenzia, secondo un approccio basato sul rischio, può stabilire ulteriori deroghe.

Art. 22

(Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento delle seguenti attività:



- a) identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente inclusi ove possibile i mezzi di identificazione elettronica;
- b) identificazione del titolare effettivo e adozione di misure ragionevoli per verificarne l'identità, utilizzando informazioni e dati ottenuti da fonti affidabili, in modo che il soggetto designato sia certo dell'identità del titolare effettivo, tenendo conto dei criteri indicati all'art. 1 bis dell'allegato tecnico;
- c) comprensione e acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o della prestazione professionale. In presenza di un livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alto, l'attività di comprensione ed acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista si applica anche alle operazioni occasionali, diverse dalla prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse in costanza di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto designato ha del cliente, della sua attività economica e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. In presenza di un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elevato, il soggetto designato deve svolgere, con aumentata frequenza, una revisione dei documenti, dei dati e delle informazioni precedentemente ottenute e, se necessario, avviare ulteriori approfondimenti sull'operatività del cliente.

Art. 22 bis

(Obblighi della clientela)

1. La clientela ha l'obbligo di fornire, sotto la propria personale responsabilità, in forma scritta, tutti i dati e le informazioni necessari e aggiornati per consentire ai soggetti designati di adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge.
2. Le società, le fondazioni e gli enti o istituti giuridici analoghi, con o senza personalità giuridica, acquisiscono e conservano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che ne sono titolari effettivi e le forniscono ai soggetti designati al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, riguardanti le società, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base delle scritture obbligatorie, delle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato conosciuto. Qualora permangano dubbi, gli amministratori devono richiedere informazioni necessarie a stabilire a chi fa capo la titolarità effettiva. Nel caso in cui il socio non fornisca agli amministratori le informazioni richieste o fornisca informazioni false o parziali l'amministratore dispone la convocazione di una assemblea. Se il socio non fornisce gli elementi idonei a stabilire la



titolarità effettiva non può esercitare il voto e le deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto sono annullabili.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti fondazioni ed enti con o senza personalità giuridica, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture e da ogni altra comunicazione o dato conosciuto.

5. I trustee, gli affidatari e le figure equivalenti per altri istituti o strumenti giuridici analoghi acquisiscono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che ne sono titolari effettivi, come previsti dall'articolo 1 bis, commi 6, 6 bis, 7 e 8 dell'allegato tecnico e le forniscono ai soggetti designati al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

6. I trustee, gli affidatari e le figure equivalenti per altri istituti o strumenti giuridici analoghi, che richiedono l'instaurazione di un rapporto d'affari o professionale ovvero richiedono l'esecuzione di un'operazione occasionale in tale veste con i soggetti designati, devono dichiarare il proprio status e fornire loro prontamente le informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica.

6 bis. abrogato

6 ter. I titolari effettivi hanno l'obbligo di fornire a società, fondazioni, enti o istituti giuridici analoghi, con o senza personalità giuridica, nonché a trust, affidamenti fiduciari e istituti o strumenti giuridici analoghi, sotto la propria personale responsabilità, in forma scritta, tutti i dati e le informazioni necessari e aggiornati per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 23

(Quando eseguire l'identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo)

1. I soggetti designati identificano e verificano l'identità del cliente e del titolare effettivo, prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, oppure dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

2. La verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione di un rapporto d'affari o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, e al più tardi durante il loro svolgimento, se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività con il cliente, e sia possibile gestire in modo adeguato il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I soggetti designati che consentono l'operatività prima che la verifica sia completata devono dotarsi di procedure interne di gestione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che definiscano le condizioni in cui l'operatività del rapporto può avvenire in anticipo.



Art. 23 bis

(Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica)

1. I soggetti designati verificano l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza di chiunque agisca per conto del cliente e acquisiscono i dati e le informazioni necessari per identificarne e verificarne l'identità.
2. I soggetti designati devono comprendere l'attività economica svolta dal cliente nonché stabilire l'assetto proprietario e di controllo.
3. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti designati richiedono ai propri clienti i dati e le informazioni pertinenti, possono fare ricorso a pubblici registri, banche dati, elenchi ad accesso pubblico ovvero da questi accessibili, atti o documenti da cui evincere tali informazioni ovvero ottengono informazioni in altro modo.
4. I soggetti designati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché traccia scritta inerente il processo valutativo che ha condotto alla individuazione dello stesso.
5. I soggetti designati di cui all'art. 20 comma 1 lett. c), all'atto della cessione di immobili o di partecipazioni societarie mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono acquisire apposita dichiarazione recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite dall'Agenzia.

Art. 23 ter

(Identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo per attività di assicurazione vita)

1. Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i soggetti designati applicano, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela, le seguenti misure sui beneficiari del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuati o designati:
 - a) acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente identificato quale beneficiario;
 - b) nei casi di beneficiari designati in base a particolari caratteristiche o classi, oppure in altro modo, acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto designato di stabilirne l'identità al momento del pagamento del capitale o della rendita.



2. Con riguardo alle lettere a) e b) del comma 1, l'identità del beneficiario è accertata al momento del pagamento del capitale o della rendita. In caso di cessione a terzi, anche parziale, dell'assicurazione vita o altra assicurazione legata ad investimenti, il soggetto designato che è a conoscenza della cessione deve identificare il titolare effettivo al momento della cessione alla persona fisica o giuridica ovvero allo strumento giuridico beneficiario del valore del contratto ceduto.

2 bis. I soggetti designati sono tenuti ad includere la figura del beneficiario di una polizza assicurativa sulla vita come fattore di rischio rilevante nel determinare se siano applicabili misure rafforzate di adeguata verifica. Se il soggetto designato stabilisce che un beneficiario, diverso da persona fisica, presenta un rischio più elevato, è tenuto ad adottare misure rafforzate ivi comprese misure ragionevoli per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo del beneficiario al momento del pagamento del capitale o della rendita.

Art. 23 quater

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche)

1. Le società, le associazioni, le fondazioni, gli enti analoghi dotati di personalità giuridica, e le società estere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1, della Legge 31 marzo 2014 n.40 comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi ad apposito registro. Tale registro è gestito dall'Agenzia che lo utilizza ai fini delle proprie funzioni istituzionali.

2. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono comunicati, anche tramite l'eventuale ausilio tecnico dei professionisti di cui all'art. articolo 20, comma 1, lettere a), e c), dal legale rappresentante delle società, delle associazioni, delle fondazioni, degli enti analoghi dotati di personalità giuridica mentre per le società estere autorizzate, la comunicazione avviene ad opera di loro preposto.

La comunicazione avviene per via telematica, secondo le disposizioni impartite dall'Agenzia.

3. Il registro di cui al presente articolo deve essere interconnesso con gli specifici archivi o registri in cui sono iscritti i soggetti di cui al comma 1 ivi inclusi registri delle società, associazioni, fondazioni e altri enti analoghi dotati di personalità giuridica e i registri degli operatori economici nonché con altri, individuati dall'Agenzia, contenenti dati, informazioni e documenti, ivi inclusa l'anagrafe generale dello Stato Civile.

4. Le informazioni contenute a registro devono essere adeguate, accurate e attuali, preservando la storicità del dato.

5. Le comunicazioni di cui al comma 1 contengono:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza di ciascun titolare effettivo, nonché codice ISS o eventuale altro codice univoco previsto da giurisdizioni diverse da quella sammarinese;



- b) copia di un documento di identità in corso di validità;
- c) la decorrenza della titolarità effettiva;
- d) l'indicazione delle motivazioni per le quali i soggetti comunicati assumono la qualità di titolare effettivo.

6. La comunicazione di cui al comma 1 è dovuta:

- a) entro 30 giorni dalla iscrizione della società, dell'associazione, della fondazione, dell'ente analogo dotato di personalità giuridica nel rispettivo registro, o dal rilascio dell'autorizzazione per la società estera;
- b) entro 30 giorni da ogni mutamento degli assetti partecipativi o altra situazione rilevante ai sensi della presente legge che incida sull'individuazione o sulla motivazione del titolare effettivo;
- c) su base periodica, secondo le modalità e tempi indicati dall'Agenzia con apposito provvedimento, ai fini di conferma di quanto contenuto a registro.

7. L'accesso a quanto contenuto al registro è consentito:

- a) all'Autorità giudiziaria, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol anche nella veste di ARO, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Centrale di Collegamento e all'Ufficio Attività di Controllo e all'Ufficio Attività Economiche, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;
- b) ai soggetti designati, al fine di supportare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica dei soggetti di cui al comma 1 che sono propri clienti;
- c) ai soggetti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo ad accedere a quanto contenuto al registro, previa autorizzazione.

c bis) ai membri del Consiglio Grande e Generale;

c ter) alle stazioni appaltanti, anche per l'espletamento delle procedure di cui al Decreto Delegato 26 maggio 2023 n.87.

I soggetti di cui alla lettera c) sono autorizzati con provvedimento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari, il quale può determinare, caso per caso, specifiche disposizioni per il trattamento delle informazioni.

Con regolamento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari sono disciplinate le condizioni per l'autorizzazione, nonché il procedimento finalizzato alla concessione dell'autorizzazione stessa.

Le informazioni acquisite tramite accesso a quanto contenuto a registro dai soggetti di cui alle lettere b) e c) non sono divulgabili a terzi ai sensi dell'articolo 192 del codice penale, fatti salvi gli obblighi



di comunicazione all'Autorità giudiziaria penale e quelli discendenti dagli obblighi di cui alla presente legge.

8. Qualora i soggetti di cui al comma 7, lettera a), rilevino discrepanze tra le informazioni in loro possesso e quelle contenute nel registro di cui al comma 1, ne informano senza ritardo l'Agenzia.

9. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese gratuitamente accessibili, in maniera tempestiva e illimitata, mediante accesso telematico diretto, ai soggetti di cui al comma 7, lettera a). Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese tempestivamente accessibili ai soggetti di cui al comma 7 lettera b) anche in via telematica diretta. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese accessibili ai soggetti di cui al comma 7 lettera c) secondo le modalità indicate dal regolamento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari.

10. I soggetti di cui al comma 7 lettere b) e c) accedono al registro previo espletamento delle procedure di accreditamento necessarie.

11. Nei casi di consultazione di quanto contenuto a registro, l'Agenzia non deve darne comunicazione al soggetto richiesto di cui al comma 1.

Qualora la consultazione del registro avvenga da parte di un soggetto di cui al comma 7, lettera c), il Presidente della Corte per i trust e i rapporti fiduciari, nell'ambito del procedimento finalizzato alla concessione dell'autorizzazione, sente il soggetto richiesto di cui al comma 1.

12. L'acquisizione delle risultanze del registro di cui al presente articolo non esonera i soggetti designati dal condurre ulteriori verifiche sulla titolarità effettiva secondo un approccio basato sul rischio.

13. Le informazioni contenute a registro, devono essere ivi mantenute per 10 anni dal venir meno:

a) di società, associazioni, fondazioni, enti analoghi dotati di personalità giuridica, con cancellazione dal relativo registro;

b) di società estere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1, della Legge 31 marzo 2014 n.40, con cessazione dell'autorizzazione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano alle società, associazioni, le fondazioni e gli enti analoghi dotati di personalità giuridica che siano assoggettate alle procedure concorsuali di cui alla Legge 15 novembre 1917 n. 17, ed alle liquidazioni d'ufficio.

Art. 23 quinquies

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e affidamenti fiduciari)



1. I trustee residenti comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust all'Ufficio del Registro dei trust ai fini di conservazione in apposito registro.
2. Gli agenti residenti nel caso di trustee non residenti, comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust all'Ufficio del Registro dei trust ai fini di conservazione in apposito registro, qualora il trust produca redditi nella Repubblica di San Marino.
3. Nel caso di affidamento fiduciario, gli affidatari residenti comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi dell'affidamento fiduciario all'Ufficio del Registro dei trust, ai fini della conservazione in un apposito registro. Nel caso di affidatario non residente, la comunicazione deve essere effettuata qualora i beni oggetto di affidamento fiduciario producano redditi nella Repubblica di San Marino.
4. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono comunicati, anche tramite l'eventuale ausilio tecnico dei professionisti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), e c).
5. Le informazioni contenute a registro devono essere adeguate, accurate e attuali, preservando la storicità del dato. A tale fine il registro di cui al presente articolo è interconnesso con altri registri.
6. L'Autorità giudiziaria, la Corte per i trust e i rapporti fiduciari, l'Agenzia, la Banca Centrale, le Forze di Polizia, l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol anche nella veste di ARO, l'Ufficio Tributario, l'Ufficio Centrale di Collegamento, l'Ufficio Attività di controllo e l'Ufficio Attività Economiche, quando nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali rilevano eventuali discrepanze tra le informazioni in loro possesso e quelle contenute nel registro di cui ai commi che precedono, ne informano senza ritardo l'autorità tenutaria.
7. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 contengono:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza di ciascun titolare effettivo, nonché codice ISS o eventuale altro codice univoco previsto da giurisdizioni diverse da quella sammarinese;
 - b) copia di un documento di identità in corso di validità;
 - c) la decorrenza della titolarità effettiva;
 - d) l'indicazione delle motivazioni per le quali i soggetti comunicati assumono la qualità di titolare effettivo.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono dovute:
 - a) per i trust, entro 30 giorni dall'iscrizione del trust nel Registro dei trust o dal verificarsi dei presupposti per la comunicazione di cui ai commi 1 e 2;
 - b) per gli affidamenti fiduciari, entro 30 giorni dalla stipula del relativo contratto o dal verificarsi dei presupposti per la comunicazione di cui al comma 3;



c) per entrambi, entro 30 giorni dalla variazione del titolare effettivo dichiarato ai sensi delle lettere a) e b);

d) comunque nel mese di aprile di ogni anno, indipendentemente da variazioni intervenute, ai fini di verifica dei dati contenuti a registro; tale comunicazione può essere assolta anche mediante una dichiarazione di non intervenute modifiche.

9. L'accesso a quanto contenuto nel registro, è consentito:

a) all'Autorità giudiziaria, alla Corte per il trust e i rapporti fiduciari, all'Agenzia, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol anche nella veste di ARO, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Centrale di Collegamento, all'Ufficio Attività di Controllo e all'Ufficio Attività Economiche, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;

b) ai soggetti designati, al fine di supportare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela dei soggetti di cui al comma 1, 2 e 3 che sono propri clienti;

c) ai soggetti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo ad accedere a quanto contenuto a registro previa autorizzazione.

I soggetti di cui alla lettera c) sono autorizzati con provvedimento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari, il quale può determinare, caso per caso, specifiche disposizioni per il trattamento delle informazioni.

Con regolamento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari sono disciplinate le condizioni per l'autorizzazione, nonché il procedimento finalizzato alla concessione dell'autorizzazione stessa.

Le informazioni acquisite tramite accesso a quanto contenuto a registro dai soggetti di cui alle lettere b) e c) non sono divulgabili a terzi ai sensi dell'articolo 192 del codice penale, fatti salvi gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria penale e quelli discendenti dagli obblighi di cui alla presente legge.

10. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese gratuitamente accessibili, in maniera tempestiva e illimitata, mediante accesso telematico diretto, ai soggetti di cui al comma 9, lettera a). Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese tempestivamente accessibili ai soggetti di cui al comma 9 lettera b) anche in via telematica diretta. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese accessibili ai soggetti di cui al comma 9 lettera c) secondo le modalità indicate dal regolamento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari.

11. I soggetti di cui al comma 9 lettere b) e c) accedono ai registri previo espletamento delle procedure di accreditamento necessarie.

12. Nei casi di consultazione di quanto contenuto a registro, l'ufficio tenentario non deve darne comunicazione al soggetto richiesto.



Qualora la consultazione del registro avvenga da parte di un soggetto di cui al comma 9, lettera c), il Presidente della Corte per i trust e i rapporti fiduciari, nell'ambito del procedimento finalizzato alla concessione dell'autorizzazione, sente il soggetto richiesto di cui al comma 1, 2 e 3.

13. L'acquisizione delle risultanze del registro non esonera i soggetti designati dal condurre ulteriori verifiche sulla titolarità effettiva secondo un approccio basato sul rischio.

14. Le informazioni contenute a registro devono essere ivi mantenute per 10 anni dal venir meno:

- a) del trust con cancellazione dal Registro dei trust;
- b) dell'affidamento fiduciario secondo la normativa di riferimento.

Art. 23 sexies

(Archivio dei conti e cassette di sicurezza)

1. L'Agenzia è tenutaria dell'Archivio dei conti e cassette di sicurezza, che contiene informazioni su conti di pagamento, dossier titoli e dossier asset virtuali nonché di cassette di sicurezza.

2. Quanto contenuto in tale archivio è reso accessibile alle seguenti Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali: Autorità giudiziaria penale, Banca Centrale, Forze di Polizia e l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol anche nella veste di ARO.

3. L'Archivio è alimentato dai soggetti designati presso i quali tali conti, dossier e cassette di sicurezza sono radicati.

4. L'Archivio deve contenere per conti e dossier le seguenti informazioni inerenti:

a) intestatario:

1. quando persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza nonché codice ISS o eventuale altro codice univoco previsto da giurisdizioni diverse da quella sammarinese;

2. quando persona giuridica: denominazione sociale, sede legale e codice identificativo univoco;

b) delegato: le informazioni di cui al numero 1 della lettera a);

c) titolare effettivo: le informazioni di cui al numero 1 della lettera a);

d) il codice identificativo univoco assegnato al rapporto o chiave pubblica nel caso di dossier di asset virtuali, la data di apertura e di chiusura;

e) il saldo, la valuta e il totale movimenti dare/avere e giacenza media.

5. L'Archivio deve contenere in relazione alle cassette di sicurezza:

a) in relazione al locatario: i dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4;



b) la data di inizio e fine locazione o la durata se predeterminata.

6. L'Agenzia con proprio provvedimento disciplina modalità e tempi di comunicazione dei dati, di tenuta e aggiornamento, eventuali modalità di consultazione di quanto contenuto nell'Archivio e ogni altro aspetto rilevante.

7. Con delibera del Congresso di Stato, ai fini di tutela del pubblico interesse, possono essere individuate ulteriori autorità ed uffici con i quali l'Agenzia provvede a sottoscrivere appositi Protocolli d'Intesa per l'accesso a quanto contenuto nell'Archivio, secondo modalità ed eventuali limiti individuati nella medesima delibera.

8. Quanto contenuto ad archivio può essere utilizzato dall'Agenzia ai fini delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 24

(Obblighi di astensione per impossibilità ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica)

1. Se i soggetti designati non sono in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela indicati all'articolo 22, fatto salvo quanto stabilito all'art. 23 comma 2, devono astenersi dall'instaurare rapporti d'affari, dall'eseguire operazioni sui rapporti d'affari, dall'eseguire operazioni occasionali o prestazioni professionali e devono interrompere i rapporti d'affari, se già avviati. L'impossibilità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela dà titolo alla risoluzione del rapporto d'affari. I soggetti designati valutano in ogni caso se inviare una segnalazione di operazione sospetta all'Agenzia, qualora ne ricorrano i presupposti.

2. I soggetti designati che provvedono alla risoluzione del rapporto d'affari ai sensi del precedente comma devono garantire la tracciabilità di beni o fondi oggetto del rapporto ovvero presenti sul medesimo, con le modalità definite dall'Agenzia.

3. Fatto salvo quanto indicato ai commi precedenti, qualora i dati e le informazioni relativi al titolare effettivo forniti in forma scritta dal cliente, risultino incoerenti rispetto all'individuazione, all'identificazione o alla verifica dell'identità del titolare effettivo svolta dal soggetto designato, quest'ultimo ne deve informare l'Agenzia, secondo le modalità e le tempistiche dalla stessa stabilite.

4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano anche in relazione alle misure di cui all'art. 23 ter.

4 bis. I soggetti indicati nell'art. 20 comma 1 non sono obbligati ad osservare la disposizione di cui al primo comma nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o amministrativo o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.



Art. 25

(Approccio basato sul rischio)

1. I soggetti designati devono applicare le misure di adeguata verifica della clientela nei confronti dei nuovi clienti e della clientela esistente, in funzione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. Nel graduare l'entità delle misure di adeguata verifica i soggetti designati devono tenere conto delle risultanze della valutazione nazionale e dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché delle variabili di rischio indicate dall'Agenzia tenendo altresì in considerazione:
 - a) lo scopo e la natura prevista del rapporto d'affari, dell'operazione occasionale e della prestazione professionale;
 - b) il valore dell'operazione occasionale o della prestazione professionale nonché, per le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto d'affari, il loro valore e frequenza;
 - c) la regolarità o durata del rapporto d'affari.
3. I soggetti designati devono essere in grado di dimostrare che le misure adottate sono commisurate al livello dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.

Art. 26

(Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuato dalla valutazione nazionale o, in linea con quest'ultima, dall'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il soggetto designato può applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 22.
2. Prima di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, i soggetti designati verificano che il rapporto d'affari o l'operazione occasionale o la prestazione professionale presenti in concreto un basso rischio.
3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, i soggetti designati devono considerare anche i fattori indicativi di situazioni di rischio previsti dall'Agenzia.



4. L'Agenzia stabilisce le misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni che presentano un basso rischio.

5. I soggetti designati, quando applicano misure semplificate di adeguata verifica, devono comunque esercitare un controllo sufficiente a consentire l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

6. Ai soggetti designati non è consentito applicare misure semplificate di adeguata verifica in caso di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o nelle situazioni che presentano un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

7. I soggetti designati non possono applicare misure semplificate di adeguata verifica nei casi in cui il cliente ha sede o residenza in paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies.

Art. 27

(Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela)

1. I soggetti designati devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:

a) nei casi indicati agli artt. 27 bis, 27 ter, 27 quinquies e 27 sexies;

b) in situazioni che presentano rischi più elevati individuati nell'ambito della valutazione nazionale ai sensi dell'art. 16 bis;

c) in situazioni che presentano rischi più elevati individuati dai soggetti designati nell'ambito della autovalutazione dei rischi di cui all'articolo 16 quinquies oltre che nei casi in cui il profilo di rischio è alto;

d) abrogata

2. Ai fini dell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela i soggetti designati esaminano contesto e finalità di operazioni quando caratterizzate da importi insolitamente elevati o quando sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto preordinate. In tali casi i soggetti designati rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.

3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, i soggetti designati devono considerare almeno i fattori indicativi di situazioni di rischio previsti dall'Agenzia.

3 bis. L'Agenzia stabilisce le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni che presentano rischi più elevati.



3 ter. Il soggetto designato capogruppo, nei confronti della clientela di succursali o controllate a maggioranza situate in paesi ad alto rischio, non deve applicare automaticamente misure rafforzate di adeguata verifica ma applicare un approccio basato sul rischio, qualora tali succursali e controllate a maggioranza si conformino pienamente alle politiche e alle procedure a livello di gruppo a norma dell'articolo 45.

Art. 27 bis

(Rapporti d'affari ed operazioni con persone politicamente esposte)

1. I soggetti designati, oltre ad adottare misure di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 22, devono utilizzare adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta.
2. Nel caso di rapporti d'affari con clienti che sono persone politicamente esposte o i cui titolari effettivi lo siano, i soggetti designati devono:
 - i) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza antiriciclaggio prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali persone;
 - ii) adottare misure adeguate per stabilire l'origine dei fondi impiegati nei rapporti d'affari con tali persone e del loro patrimonio;
 - iii) esercitare un controllo costante rafforzato sul rapporto d'affari.
3. Nel caso di operazioni occasionali o prestazioni professionali con clienti che sono persone politicamente esposte o i cui titolari effettivi lo siano, i soggetti designati devono adottare misure adeguate per stabilire l'origine dei fondi impiegati nei rapporti d'affari con tali persone e del loro patrimonio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai familiari di persona politicamente esposta e ai soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami.

Art. 27 ter

(Contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti di persone politicamente esposte)

1. I soggetti designati devono adottare misure ragionevoli per determinare se i beneficiari di un contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento



del pagamento del capitale o della rendita o della cessione, anche parziale, del contratto. Quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo siano elevati, i soggetti designati, oltre all'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 22, devono:

- a) informare l'alta dirigenza antiriciclaggio prima del pagamento del capitale o della rendita;
- b) eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto d'affari con il contraente e, in particolare, sui legami tra quest'ultimo, il beneficiario e/o i rispettivi titolari effettivi;
- b bis) valutare in ogni caso se inviare una segnalazione di operazione sospetta all'Agenzia, qualora ne ricorrano i presupposti.

2. Il presente articolo si applica anche ai familiari di persona politicamente esposta e ai soggetti con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami.

Art. 27 quater

(Durata della carica per persone politicamente esposte)

1. In caso di cessazione delle cariche indicate all'art. 1 dell'allegato tecnico, i soggetti designati devono tenere in considerazione il rischio correlato alla persona politicamente esposta, ai suoi familiari e ai soggetti che con essa intrattengono notoriamente stretti legami applicando, per almeno dodici mesi, misure commisurate al livello di rischio fino al momento in cui ritengano che tale rischio sia venuto meno.

Art. 27 quinquies

(Rapporti di corrispondenza transfrontalieri)

1. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con soggetti finanziari esteri, i soggetti finanziari, oltre le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 22, devono:

- a) raccogliere sul soggetto finanziario estero informazioni sufficienti al fine di comprendere pienamente la natura delle sue attività e di determinare, sulla base delle informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della vigilanza a cui è sottoposto, nonché se sia stato soggetto ad indagini per riciclaggio o per finanziamento del terrorismo o ad altra azione regolatoria;
- b) valutare i controlli in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicati dal soggetto finanziario estero;
- c) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza antiriciclaggio prima di instaurare rapporti di corrispondenza;



d) stabilire e documentare le rispettive responsabilità in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Qualora il soggetto estero permetta l'utilizzo di conti di passaggio, il soggetto finanziario deve assicurarsi che il soggetto finanziario estero abbia assolto costantemente agli obblighi di adeguata verifica dei clienti che hanno diretto accesso a tali conti e che sia in grado di fornire al soggetto finanziario, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.

3. L'Agenzia può indicare casi nei quali l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo non è obbligatorio purché in relazione ad un basso rischio della giurisdizione in cui ha sede o opera il soggetto finanziario estero.

3 bis. L'Agenzia può indicare casi nei quali l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è esteso a specifiche categorie di soggetti designati non finanziari.

Art. 27 sexies

(Rapporti con soggetti che hanno sede o risiedono in paesi ad alto rischio di cui all'articolo 16 undecies)

1. Per quanto riguarda i rapporti d'affari, operazioni anche occasionali e prestazioni professionali con clienti o i cui titolari effettivi abbiano sede o siano residenti in paesi ad alto rischio di cui all'articolo 16 undecies, i soggetti designati, oltre ad adottare misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 22, devono:

- a) ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo;
- b) ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista;
- c) ottenere informazioni supplementari sull'origine dei fondi impiegati e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo;
- d) ottenere informazioni supplementari sulle motivazioni delle operazioni;
- e) ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza antiriciclaggio per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto d'affari;
- f) svolgere un controllo costante rafforzato del rapporto d'affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando schemi operativi che richiedono un ulteriore approfondimento.

2. Nel caso di clienti che effettuano operazioni con soggetti o controparti finanziarie che hanno sede o residenza in paesi ad alto rischio di cui all'articolo 16 undecies, i soggetti designati devono adottare una o più delle seguenti misure supplementari:

- a) l'applicazione delle misure di cui al comma 1;



b) l'introduzione di pertinenti meccanismi interni segnalatori rafforzati o la predisposizione di idonea reportistica interna per la rilevazione di operazioni ai fini di ulteriore approfondimento;

c) la limitazione dell'operatività di rapporti d'affari o delle operazioni verso tali soggetti o controparti.

3. A tal fine i soggetti designati tengono conto delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate dagli organismi internazionali di cui all'articolo 16 undecies, comma 2 riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi.

Art. 28

(Divieto di operare con banche di comodo)

1. È proibito instaurare e mantenere rapporti d'affari inclusi quelli di corrispondenza con una banca di comodo.

2. I soggetti finanziari devono adottare misure atte a escludere la possibilità che siano instaurati o mantenuti rapporti di corrispondenza con soggetti finanziari esteri che consentano ad una banca di comodo di utilizzare i propri rapporti.

Art. 29

(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi)

1. È consentito ai soggetti designati ricorrere a soggetti terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Si considerano "soggetti terzi":

a) i soggetti finanziari di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b), c) ed f);

b) i professionisti di cui all'art. 20 comma 1;

c) i soggetti non finanziari di cui all'art. 19, comma 1, appartenenti alle categorie individuate dall'Agenzia secondo un approccio basato sul rischio;

d) i soggetti esteri che svolgono attività analoga a quelle di cui alle lettere a), b) e c) e che:

1. sono tenuti ad applicare obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di conservazione dei documenti, di livello analogo a quelli previsti dalla presente legge e o dalla Direttiva (UE) 2015/849;

2. sono sottoposti a controlli di vigilanza di livello analogo a quelli previsti dalla Direttiva (UE) 2015/849, capo VI, sezione 2 della stessa.



2 bis. I soggetti designati devono ottenere immediatamente dai soggetti terzi a cui ricorrono le informazioni di cui al comma 1 e devono altresì adottare misure adeguate per assicurarsi che il soggetto terzo, anche nel caso in cui abbia presentato il cliente, fornisca immediatamente, su richiesta, le pertinenti informazioni e qualsiasi documento relativo all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo ed all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica.

2 ter. I soggetti terzi sono tenuti a fornire immediatamente ai soggetti designati le informazioni di cui al comma 1.

Art.29 bis

(Responsabilità dei soggetti designati, divieti ed esclusioni)

1. I soggetti designati rimangono responsabili degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuata attraverso soggetti terzi.

2. I soggetti designati valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla presente legge e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti designati provvedono, in proprio a compiere l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.

3. I soggetti designati tengono in considerazione le informazioni pubblicamente disponibili sul rischio cui è esposto il paese ove ha residenza o sede il soggetto terzo. È fatto comunque divieto ai soggetti designati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi aventi sede in paesi ad alto rischio di cui all'articolo 16 undecies salvo quanto previsto al successivo articolo 29 ter.

4. Le disposizioni di cui all'art. 29 e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti designati per i quali svolgono la propria attività.

Art.29 ter

(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela a livello di gruppo transnazionale)

1. I soggetti designati facenti parte di un gruppo, possono ricorrere a informazioni fornite da appartenenti al gruppo in adempimento a quanto previsto agli articoli 29 e 29 bis, quando mediante politiche, procedure e controlli di gruppo risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:



- a) detto gruppo applica obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di conservazione dei documenti, e politiche, procedure e controlli conformi alla presente legge o a norme equivalenti;
- b) esistenza di autorità competente estera che vigili a livello di gruppo sull'effettiva applicazione dei requisiti di cui alla lettera a);
- c) adeguata mitigazione nel caso in cui il rischio paese sia elevato.

Capo III – MISURE ULTERIORI

Art. 30

(Divieto della condizione di anonimato)

1. Ai soggetti finanziari è vietato tenere conti o libretti di deposito al risparmio anonimi o con intestazioni fittizie ovvero emettere libretti di deposito al risparmio al portatore o comunque tenere o utilizzare rapporti che non consentono l'identificazione del cliente e del titolare effettivo.
2. Nel caso di conti di passaggio nazionali, il soggetto finanziario deve assicurarsi che il corrispondente abbia assolto costantemente agli obblighi di adeguata verifica dei clienti che hanno diretto accesso a tali conti e che sia in grado di fornire allo stesso, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.
3. E' vietato a chiunque l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di deposito al risparmio o qualsiasi altro strumento finanziario anonimo o con intestazione fittizia, accesi o emessi all'estero.
4. E' vietato a chiunque tenere cassette di sicurezza anonime o con intestazione fittizia.
5. Nell'esercizio di ogni attività di prestatore di servizi in materia di asset virtuali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s bis), deve essere sempre identificabile il cliente e il titolare effettivo ed è vietata ogni forma di anonimato.

Art. 31

(Limitazione all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore)

1. Il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante, di titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 10.000 euro, deve avvenire esclusivamente per il tramite di un soggetto autorizzato all'esercizio delle attività riservate di cui alla



lettera A), dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, nonché di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b).

2. Gli assegni tratti o negoziati su banche sammarinesi ovvero da queste emessi, se di importo singolarmente pari o superiore a quello indicato al comma precedente, devono recare l'indicazione del nome e cognome o della denominazione sociale del beneficiario e la clausola "non trasferibile".

2 bis. In caso di pagamento di premi per contratti di assicurazione vita, incluse le polizze temporanee caso morte, nonché in caso di prestazioni a titolo di liquidazioni, riscatti o altri pagamenti dovuti per contratti di assicurazione dalle imprese di assicurazione, anche a mezzo intermediari assicurativi, non è consentito l'uso di denaro contante.

Art. 32

(Obbligo di comunicazione all'Agenzia)

1. I soggetti designati che, nell'ambito della loro attività, vengono a conoscenza di violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31, ne danno comunicazione all'Agenzia entro 40 giorni.

Art. 33

(abrogato)

Art. 33 bis

(Collaborazione tra soggetti designati e con le controparti estere)

1. Quando un soggetto designato, nell'esercizio della propria attività caratteristica e al fine di instaurare o mantenere un rapporto continuativo ovvero eseguire una operazione occasionale o una prestazione professionale, intraprende relazioni con un soggetto estero sottoposto ad obblighi analoghi a quelli previsti al Titolo III della presente Legge, questi ha l'obbligo di fornire, su richiesta del soggetto estero che contenga espresso riferimento alla necessità di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dalla propria normativa nazionale, tutte le informazioni richieste e necessarie all'assolvimento di tali obblighi.

1 bis. In caso di clienti comuni, i soggetti designati ai fini di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, possono scambiare tra loro tutti i dati, informazioni e documenti necessari all'assolvimento di tali obblighi.



Art. 34

(Obblighi di registrazione e conservazione)

1. I soggetti designati devono registrare i dati e le informazioni acquisiti per adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, comprese ove disponibili, le informazioni ottenute tramite mezzi di identificazione elettronica, e devono conservare le registrazioni stesse e le copie dei documenti acquisiti per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari, o dall'esecuzione dell'operazione occasionale ovvero della prestazione professionale.
2. I soggetti designati devono registrare e conservare le scritture e le registrazioni dei rapporti d'affari, delle relative operazioni, delle operazioni occasionali, delle prestazioni eseguite, della corrispondenza intrattenuta e dei risultati di ogni analisi svolta. In particolare sono tenuti a registrare e a conservare i documenti originali o le copie aventi analoga efficacia probatoria per un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari o dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione.
- 2 *bis*. Le registrazioni devono consentire la ricostruzione di tutte le singole operazioni, in modo da fornire, se necessario, efficacia probatoria per il perseguimento di attività illecite.
3. I dati e le informazioni di cui al presente articolo devono essere registrati non oltre 30 giorni dalla loro acquisizione.
4. Tutti i dati, le informazioni e i documenti registrati e conservati dai soggetti designati devono essere messi a disposizione senza ritardo dell'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
5. Gli obblighi di registrazione e conservazione di cui ai commi 1 e 2, per i soggetti finanziari, si applicano a tutte le operazioni, nazionali o transnazionali, siano esse relative a rapporti d'affari in essere o estinti nonché alle operazioni occasionali.
6. Al fine di garantire efficaci controlli sugli obblighi di registrazione e conservazione nonché le verifiche circa il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica, i soggetti designati sono tenuti a garantire che le operazioni bancarie relative all'attività professionale o all'attività di impresa avvengano attraverso rapporti bancari distinti da quelli utilizzati per finalità personali o comunque per finalità estranee all'attività professionale o d'impresa.



Art. 34 bis

*(Gestione delle registrazioni e della documentazione relativa a soggetti finanziari
che non esercitano più attività riservate)*

1. In caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione a svolgere attività riservata, il soggetto finanziario, ancorché in regime di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa nomina un incaricato che custodisce, ai fini della presente legge, la documentazione e gli archivi elettronici per almeno cinque anni. In tali casi il termine di conservazione decorre dalla data di cancellazione dal registro soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni. Nei casi in cui vengano perfezionate operazioni di cessione in blocco di attività e passività, ai sensi dell'articolo 52 della Legge 17 novembre 2005 n.165 o altre leggi speciali, il termine di conservazione decorre dalla data in cui assume efficacia la cessione in blocco.
2. In caso di radiazione della società gli obblighi di conservazione dei documenti e degli archivi elettronici permangono fino al decorso del termine di cui all'articolo 34.
3. L'incaricato di cui al primo comma risponde alle richieste dell'Agenzia di Informazione Finanziaria in merito all'esistenza di rapporti e/o movimentazioni e consegna, se richiesto, la pertinente documentazione.
4. Il compenso dovuto all'incaricato per l'espletamento dei propri compiti è posto a carico del soggetto designato. Il soggetto designato deve mettere a disposizione dell'incaricato locali idonei per la conservazione della documentazione e degli archivi elettronici e cartacei situati nella Repubblica di San Marino.
5. La funzione di incaricato è compatibile con quella di liquidatore o commissario.

Art. 34 ter

(Sistemi e canali di comunicazione)

1. I soggetti designati devono dotarsi di sistemi che consentano loro di rispondere in modo tempestivo e completo a richiesta dell'Agenzia, ivi incluse quelle volte a determinare se essi hanno avuto nel corso degli ultimi cinque anni rapporti con determinata clientela e la natura di tali rapporti.

1. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia mette a disposizione dei soggetti designati un canale informatico di comunicazione, sicuro e protetto, con cui riscontrare le richieste della stessa.



Art. 35

(abrogato)

Art. 36

(Obblighi di segnalazione)

1. I soggetti designati devono inviare tempestivamente una segnalazione all’Agenzia quando sanno, hanno fondato motivo di sospettare o sospettano che, indipendentemente dalla loro entità, i beni e i fondi oggetto di operazione, rapporto d’affari o prestazione professionale, possano essere collegati al riciclaggio, provenire da un reato o essere impiegati per commetterli ovvero possano essere collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo. Il sospetto si desume dalla natura, dalle caratteristiche, dall’entità delle operazioni, del rapporto d’affari o della prestazione professionale anche in relazione alla capacità economica e all’attività svolta dal soggetto a cui sono riferite, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni professionalmente esercitate.

2. I soggetti designati, quando sanno o hanno fondato motivo di sospettare che i beni o fondi siano collegati al riciclaggio, siano proventi di reato o possano essere impiegati per commetterli o siano collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo, devono astenersi dall’ eseguire operazioni che hanno ad oggetto i predetti beni o fondi, devono adempiere a quanto previsto al comma 1 e rispettare le eventuali specifiche prescrizioni impartite dall’Agenzia.

3. L’astensione di cui al comma 2 non comporta responsabilità civile e contrattuale nei confronti di clienti o terzi soggetti. Qualora l’astensione non sia possibile in quanto l’esecuzione dell’operazione per sua natura non possa essere rinviata, oppure tale astensione possa ostacolare il perseguimento o l’individuazione dei beneficiari dell’operazione, i soggetti designati informano l’Agenzia immediatamente dopo l’esecuzione, adottando ogni cautela necessaria per individuare la destinazione dei beni o fondi oggetto dell’operazione.

3 bis. In caso di sospetto, fermo restando l’obbligo di segnalazione di cui al presente articolo, è consentito al soggetto designato di non proseguire nell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela qualora presuma che, continuando in tale assolvimento, il cliente possa essere informato di essere oggetto di una segnalazione.

4. abrogato

4 bis. Gli obblighi di segnalazione si applicano anche alle operazioni tentate o solo prospettate comprese le prestazioni professionali richieste seppur non eseguite.

4 ter. L’Agenzia emana e aggiorna periodicamente indici di anomalia, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni, dei soggetti, dei beni o fondi oggetto di segnalazione ai sensi del comma 1.



Art. 36 bis

(Modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione)

1. I soggetti designati segnalano all’Agenzia per il tramite del responsabile incaricato antiriciclaggio. Le segnalazioni devono essere inoltrate all’Agenzia prive del nominativo della persona fisica che ha rilevato l’operazione sospetta ai sensi dell’articolo 36.
2. Gli obblighi di segnalazione di cui all’art. 36 comma 1 ricadono anche su amministratori, dipendenti, responsabili delle funzioni esternalizzate e sindaci, che li assolvono nelle modalità previste dal presente articolo e dall’art. 40 ter.
3. Per i soggetti finanziari di cui all’art. 18, il responsabile della dipendenza, dell’ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura del soggetto designato o del soggetto cui compete l’amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela, il responsabile della funzione esternalizzata e in generale il dipendente del soggetto designato ha l’obbligo di segnalare, tempestivamente, ai sensi dell’art. 36 al responsabile incaricato antiriciclaggio ovvero, in caso di assenza, al suo sostituto o al legale rappresentante del soggetto finanziario.
4. Per i soggetti non finanziari di cui all’art. 19 e i soggetti di cui all’art. 20, il dipendente o comunque chi ha la gestione dei rapporti con la clientela ha l’obbligo di segnalare, tempestivamente, ai sensi dell’art. 36 al responsabile incaricato antiriciclaggio ovvero, in caso di assenza, al suo sostituto o al legale rappresentate o titolare dell’impresa individuale ovvero al professionista.

Art. 37

(Facoltà di segnalazione)

1. Chiunque può segnalare all’Agenzia fatti o circostanze rilevanti ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art. 38

(Tutela del segreto professionale del difensore)

1. I professionisti indicati nell’articolo 20 possono opporre all’Autorità giudiziaria, all’Agenzia e all’Autorità di polizia il segreto professionale sulle informazioni che essi ricevono nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del loro cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.



2. Nei casi previsti dal comma precedente, i professionisti indicati nell'articolo 20 non hanno obbligo di segnalazione di cui all'art. 36.
3. All'Autorità giudiziaria, all'Agenzia e all'Autorità di polizia, nello svolgimento delle funzioni connesse alla prevenzione e contrasto dei misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, non può essere opposto alcun segreto professionale, al di fuori del caso previsto nel primo comma.
4. All'Autorità giudiziaria, all'Agenzia, e all'Autorità di polizia, nello svolgimento delle funzioni connesse alla prevenzione e contrasto dei misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, non può essere opposto il segreto d'ufficio.
5. Il segreto professionale e il segreto d'ufficio non possono essere opposti neppure quando i dati e le informazioni siano necessari per l'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi previsti nel primo comma.

Art. 39

(Esonero da responsabilità)

1. Le segnalazioni effettuate in buona fede da parte del soggetto designato o di un suo dipendente o amministratore in conformità degli artt. 36 e 37 non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo per il soggetto designato o per i suoi dipendenti o amministratori.

Art. 40

(Riservatezza sull'identità della persona segnalante)

1. I soggetti designati devono adottare misure idonee ad assicurare la massima riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato quanto segnalato ai sensi dell'art. 36.
2. Gli atti e i documenti relativi alle segnalazioni sono custoditi sotto la responsabilità del responsabile incaricato antiriciclaggio.
3. L'Agenzia adotta misure adeguate a garantire la riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione, il soggetto, il fatto o i fondi oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 36. La richiesta di informazioni al soggetto designato, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni attinenti alle segnalazioni devono avvenire con modalità idonee a garantire la massima riservatezza dell'identità della medesima persona.



4. In caso di comunicazione, denuncia o rapporto all'Autorità giudiziaria, l'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta, anche se conosciuta, non è menzionata.

5. L'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione, il soggetto, il fatto o i fondi oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 36 può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo dichiara indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.

6. L'identità del segnalante deve essere mantenuta riservata anche in caso di inoltro della segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 7 o in caso di denuncia da parte di un altro soggetto. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere riportato negli atti del procedimento, a meno che l'Autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, non disponga la rivelazione del nominativo perché indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. Qualora in un documento acquisito a seguito di sequestro o in altro modo sia indicata l'identità del segnalante, l'autorità giudiziaria adotta le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza anche mediante cancellazione parziale o totale del nominativo.

Art. 40 bis

(Divieto di comunicazione)

1. Ai soggetti designati, ai loro amministratori e dipendenti, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza è fatto divieto di comunicare al cliente interessato e a terzi, al di fuori delle ipotesi previste dalla presente legge, che è stata o che verrà trasmessa una segnalazione ai sensi degli articoli 36 e 36 bis o che è in corso o potrebbe essere svolta un'analisi finanziaria o un'indagine in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di un reato presupposto.

1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione a livello di gruppo ai sensi dell'art. 45.

2. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra soggetti finanziari.

3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra i soggetti di cui all'articolo 20 che svolgono la propria prestazione in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, in paesi che applichino obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge.

4. Per i soggetti designati di cui all'articolo 18 e all'articolo 20 comma 1, nei casi relativi allo stesso cliente e alla stessa operazione o prestazione professionale che coinvolgono due o più soggetti designati, il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra i soli soggetti finanziari o tra i soli professionisti a condizione che siano autorizzati ad operare o siano abilitati nella Repubblica di San Marino ovvero in un Paese che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.



5. Non costituisce violazione del divieto di comunicazione il tentativo dei soggetti designati di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale.
6. Non costituisce violazione dell'obbligo di segretezza la comunicazione effettuata dal soggetto designato al soggetto interessato del provvedimento di blocco o di sospensione disposti dall'Agenzia.
7. In deroga a quanto previsto nei commi 2, 3 e 4, l'Agenzia può vietare le comunicazioni quando potrebbero compromettere il buon esito dell'analisi finanziaria o l'efficace esecuzione di misure di blocco o la sospensione di operazioni.

Capo IV bis – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Art. 40 ter

(Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti designati)

1. I componenti del collegio sindacale, del comitato di sorveglianza e di ogni altro organo per il controllo sulla gestione presso i soggetti designati vigilano sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e sono tenuti a:
 - a) segnalare, tempestivamente, al responsabile incaricato antiriciclaggio le operazioni sospette di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - b) comunicare, tempestivamente, all'Agenzia i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui alla presente legge e delle istruzioni e circolari dell'Agenzia, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 40 quater

(Comunicazioni oggettive)

1. L'Agenzia, tenuto conto della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, del livello di collaborazione delle categorie di soggetti designati ovvero della necessità di svolgere specifiche analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, può richiedere ai soggetti designati la trasmissione, con cadenza periodica, di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni o schemi di operazioni a potenziale rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



2. I dati e le informazioni sono utilizzati dall’Agenzia per la comprensione dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ai fini di analisi finanziaria, per l’adozione di un approccio di vigilanza basata sul rischio o per qualsiasi altra funzione attribuita all’Agenzia.
3. L’invio di una comunicazione oggettiva non esclude l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 36 avente ad oggetto la medesima operazione. Qualora la comunicazione oggettiva, alla luce delle valutazioni e degli approfondimenti del soggetto designato, sia connotata da sospetto, il soggetto designato medesimo, è tenuto a segnalare ai sensi dell’art. 36.
4. L’Agenzia può, anche mediante apposite circolari, individuare le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1 e definire le relative modalità di trasmissione.

Art. 40 quinquies

(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

1. I soggetti designati adottano le procedure che il personale dipendente o in posizione equivalente deve seguire per la segnalazione interna di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni inerenti la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. Le procedure di cui al comma 1 devono garantire:
 - a) la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni;
 - b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque lesive conseguenti la segnalazione;
 - c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto designato.
2. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto designato.

Art. 40 sexies

(Sistemi di segnalazione all’Agenzia delle violazioni)

1. Chiunque può segnalare all’Agenzia violazioni potenziali o effettive delle disposizioni della presente legge.
2. L’Agenzia, riceve e istruisce le segnalazioni, con modalità idonee a garantire un’adeguata tutela dei dipendenti di soggetti designati, delle persone in posizione analoga o di terzi, diversi dai soggetti



designati, che segnalano violazioni. In particolare l’Agenzia garantisce che l’acquisizione e la conservazione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata della violazione avvenga in conformità alla normativa nazionale.

Alla persona che segnala le violazioni, si applicano le stesse tutele che la presente legge riserva a coloro che segnalano ai sensi degli articoli 36 e 37.

Capo V – PROCEDURE, CONTROLLI E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 41

(Obblighi di controllo)

1. I soggetti designati di cui all’articolo 17 che svolgono in forma individuale o associata le attività sottoposte agli obblighi previsti dalla presente legge, nonché i legali rappresentanti e coloro che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo di soggetti designati organizzati in forma societaria devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

- a) adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge;
- b) disporre e verificare l’adempimento di tali obblighi da parte dei dipendenti e dei collaboratori.

Art. 42

(Funzione e poteri del responsabile incaricato antiriciclaggio)

1. I soggetti designati devono nominare un responsabile incaricato antiriciclaggio al quale compete la ricezione delle segnalazioni interne, l’approfondimento delle stesse e la trasmissione all’Agenzia, qualora le condivida sulla base dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili da altre fonti.

2. L’atto di nomina del responsabile incaricato antiriciclaggio contiene l’indicazione e la valutazione dei requisiti di professionalità e dei poteri conferiti. L’atto di nomina è trasmesso all’Agenzia.

3. Fino alla nomina del responsabile incaricato antiriciclaggio, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione sono attribuite al legale rappresentante. In caso di assenza temporanea del responsabile incaricato antiriciclaggio tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione possono essere attribuite ad un suo sostituto. La nomina del sostituto avviene secondo quanto stabilito per il responsabile incaricato antiriciclaggio. In caso di assenza o impedimento del responsabile incaricato antiriciclaggio e del suo sostituto, qualora nominato, tutti i compiti e le responsabilità



connesse a tale funzione sono attribuite al legale rappresentante del soggetto designato ovvero al titolare dell'impresa individuale o al professionista.

4. Il responsabile incaricato antiriciclaggio ricerca e acquisisce le informazioni, anche attraverso gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori che, a qualsiasi titolo, entrano in contatto con la clientela o che, comunque, sono a conoscenza dei rapporti con la clientela o dell'esecuzione di operazioni per conto della stessa.

5. Anche in assenza di segnalazioni interne, il responsabile incaricato antiriciclaggio esegue l'analisi delle operazioni compiute, ricerca ed acquisisce le informazioni e, nei casi previsti dall'articolo 36, trasmette la segnalazione all'Agenzia.

5 bis. Il responsabile incaricato antiriciclaggio deve avere adeguate competenze professionali e gli devono essere attribuiti poteri idonei a svolgere in modo autonomo e indipendente le funzioni ed i compiti assegnati, compreso il potere di accedere ad ogni informazione o documento, senza necessità di autorizzazione. Il responsabile incaricato antiriciclaggio, è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata, ed è posto in staff all'organo amministrativo, al titolare dell'impresa individuale oppure al professionista in quanto soggetti designati.

6. L'Agenzia disciplina con proprie Istruzioni le procedure di nomina, i requisiti, le funzioni ed i compiti, anche ulteriori, del responsabile incaricato antiriciclaggio.

Art. 43

(abrogato)

Art.43 bis

(Sostituzione del responsabile incaricato antiriciclaggio)

1. L'Agenzia può ordinare al soggetto designato la sostituzione del responsabile incaricato antiriciclaggio qualora ritenga non sufficienti i requisiti di onorabilità o le competenze professionali di quest'ultimo.



Art. 44

(Politiche, procedure e controlli interni)

1. I soggetti designati devono adottare politiche, procedure e controlli interni conformi agli obblighi di legge e alle disposizioni emanate dall’Agenzia, avendo riguardo agli esiti delle procedure di autovalutazione di cui all’art. 16 quinquies e alle misure di mitigazione dei rischi di cui all’art. 16 sexies della presente legge.
 2. I soggetti designati devono individuare, analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che possono sorgere in relazione allo sviluppo di nuovi prodotti, attività, modalità di distribuzione e all'utilizzo di tecnologie emergenti applicabili a prodotti nuovi o preesistenti. Nel caso di soggetti finanziari, tale valutazione precede l’utilizzo o la messa a disposizione dei prodotti, e deve essere accompagnata dall’azione di adeguate misure per gestire e mitigare tali rischi.
 3. I soggetti designati devono dotarsi di strumenti informatici o telematici idonei a garantire la ricezione riservata e tempestiva delle comunicazioni inoltrate dall’Agenzia. Le comunicazioni inoltrate dall’Agenzia devono essere accessibili ai soli soggetti designati.
 4. I soggetti finanziari devono estendere gli obblighi di cui al presente articolo alle succursali estere.
- 4 bis. L’Agenzia può estendere gli obblighi di cui al comma 2, secondo periodo, e al comma 4 a specifiche categorie di soggetti designati non finanziari.

Art. 44 bis

(Obblighi di formazione)

1. I soggetti designati informano i propri dipendenti e collaboratori circa gli obblighi cui sono tenuti ai sensi della presente legge e delle disposizioni emanate dall’Agenzia.
2. I soggetti designati garantiscono lo svolgimento di programmi di formazione continui, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Tali programmi prevedono in particolare informazioni su indicatori, tendenze e schemi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, facilitano agli amministratori e al personale l’individuazione di operazioni sospette, definendo le procedure da seguire in tali casi.
3. Gli obblighi di formazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai titolari di imprese individuali, agli amministratori ovvero ai legali rappresentanti di società rientranti nelle categorie di soggetti non finanziari di cui all’art. 19.



4. Gli obblighi di formazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai professionisti di cui all'art. 20.

Art. 44 ter

(Selezione del personale)

1. I soggetti designati devono adottare procedure rigorose di selezione del personale e dei collaboratori in relazione al ruolo, alle funzioni o alle mansioni cui sono destinati. L'Agenzia individua le categorie di soggetti designati, che devono altresì adottare procedure che impongano controlli successivi all'assunzione che dovranno essere ripetuti nel corso del rapporto di lavoro.

Art. 44 quater

(Nomina di un punto di contatto centrale)

1. I soggetti finanziari esteri che operano nella Repubblica di San Marino in forma di prestazione di servizi senza stabilimento, nominano un punto di contatto centrale per assicurare il rispetto della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per conto del soggetto che ha effettuato la nomina e per facilitare la vigilanza da parte dell'Agenzia, anche fornendo alla stessa, su richiesta, documenti ed informazioni.

I soggetti finanziari esteri devono prevedere, e conseguentemente vigilare, che coloro che operano nella Repubblica di San Marino in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, adottino idonee politiche, procedure e programmi di formazione continui.

2. I soggetti non finanziari esteri che svolgono una attività riconducibile a quella di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g quater), che operano nella Repubblica di San Marino in forma di prestazione di servizi senza stabilimento, nominano un punto di contatto centrale per assicurare il rispetto della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per conto del soggetto che ha effettuato la nomina e per facilitare la vigilanza da parte dell'Agenzia, anche fornendo alla stessa, su richiesta, documenti ed informazioni.

Tali soggetti esteri devono prevedere, e conseguentemente vigilare, che coloro che operano nella Repubblica di San Marino in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, adottino idonee politiche, procedure e programmi di formazione continui.

3. L'Agenzia, secondo un approccio basato sul rischio, può stabilire specifici obblighi, presidi e deroghe rispetto ai commi che precedono.



4. I soggetti finanziari e i soggetti non finanziari di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g quater), qualora operino all'estero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, devono prevedere, e conseguentemente vigilare che i propri prestatori di servizi adottino idonee politiche, procedure e programmi di formazione continui.

5. Qualora l'Agenzia rilevi gravi carenze da parte dei soggetti di cui ai commi che precedono, tali da richiedere un intervento immediato, ha il potere di applicare misure appropriate e proporzionali per risolverle anche tramite l'assistenza e la cooperazione con autorità di vigilanza estere; tali misure hanno carattere temporaneo e cessano alla risoluzione delle carenze riscontrate.

Art. 45

(Obblighi per soggetti designati appartenenti a gruppi, per succursali e società controllate estere)

1. I soggetti designati capogruppo devono adottare politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche e procedure di cui agli articoli 44, 44 bis e 44 ter nonché quelle per la protezione dei dati e la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ivi incluse le informazioni relative agli obblighi di adeguata verifica, alla gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tali politiche e procedure devono essere attuate in maniera efficace a livello di gruppo nonché da parte di succursali e controllate a maggioranza ovunque situate. Il soggetto designato capogruppo deve prevedere che le succursali e le controllate a maggioranza forniscano e similamente ricevano, qualora appropriate e rilevanti al fine della gestione del rischio, le informazioni sui rapporti d'affari, sulle operazioni o sui clienti che siano necessarie per svolgere, a livello di gruppo, la funzione di conformità alle norme, di revisione e in generale di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo; tra gli elementi informativi trasmessi devono essere incluse le informazioni e l'analisi delle operazioni o attività che appaiono inusuali e possono essere incluse le segnalazioni di operazione sospetta, relativa informazione sottostante o il fatto che tale segnalazione sia stata trasmessa all'Autorità competente.

2. I soggetti designati che gestiscono sedi in uno Stato membro dell'Unione europea devono verificare che tali sedi rispettino le disposizioni estere che recepiscono la Direttiva (UE) 2015/849.

3. Qualora i soggetti designati abbiano succursali o controllate a maggioranza situate in paesi che applicano obblighi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo meno rigorosi di quelli applicati nella Repubblica di San Marino, tali succursali e controllate a maggioranza devono applicare gli obblighi previsti dalla presente legge, anche in materia di protezione dei dati, nella misura consentita dal diritto interno del paese.

4. Nel caso indicato al comma precedente, qualora l'ordinamento di un paese non consenta l'attuazione delle politiche e delle procedure di cui al comma 1, i soggetti designati si devono assicurare che le succursali o le controllate a maggioranza situate in detto paese applichino misure



supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne informano l'Agenzia.

5. Qualora l'Agenzia ritenga che le misure supplementari adottate dai soggetti designati di cui al comma 4, non siano sufficienti, l'Agenzia può effettuare azioni di vigilanza supplementari, anche prescrivendo che il gruppo non instauri rapporti d'affari o vi ponga termine oppure non effettui operazioni e, se necessario, chiedendo al gruppo di cessare l'operatività nel paese.

6. abrogato

Titolo IV – MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E L'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE

Art. 45 bis

(abrogato)

Art. 46

(abrogato)

Art. 47

(abrogato)

Art. 47 bis

(abrogato)

Art. 47 ter

(abrogato)

Art. 48

(abrogato)



Art. 49

(abrogato)

Art. 50

(abrogato)

Titolo V – PERSONALE DI POLIZIA

Capo I – DISTACCO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA

Art. 51

(Applicazione del personale di polizia)

1. Su richiesta del Direttore dell’Agenzia e sentito il parere della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, presso l’Agenzia, sono applicati, funzionari di polizia, dotati di specifica attitudine in relazione alle funzioni previste dalla presente legge.
2. Il personale di polizia è selezionato dal Direttore dell’Agenzia, d’intesa con i Comandanti delle Forze dell’Ordine.
3. I Comandanti delle Forze dell’Ordine garantiscono all’Agenzia la presenza di personale adeguato per numero e preparazione al perseguimento dei compiti assegnati dalla presente legge.
4. I funzionari di polizia applicati presso l’Agenzia sono esonerati dai compiti e dagli obblighi derivanti dai regolamenti dei Corpi di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo esigenze eccezionali che dovranno essere segnalate all’Agenzia.

Art. 52

(Formazione del personale di polizia)

1. I Corpi di polizia devono assicurare la formazione del proprio personale in materia di indagini finanziarie e, a tal fine, promuovono corsi e cicli di addestramento.



Titolo VI – SANZIONI

Capo I – SANZIONI PENALI

Art. 53

(Violazione del segreto sulle segnalazioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave misfatto, è punito con la prigionia di primo grado, l'interdizione di terzo grado e con la multa a giorni di secondo grado chiunque rivela, al di fuori dei casi previsti dalla legge, che una segnalazione è stata inoltrata ovvero che è in corso o potrebbe essere avviata un'analisi finanziaria ovvero un'indagine per riciclaggio o per finanziamento del terrorismo.
2. La stessa pena si applica a chiunque, essendo a conoscenza che una segnalazione di operazione sospetta non è stata trasmessa ai sensi dell'articolo 7, ne dà notizia al soggetto interessato o a terzi.

Art. 53 bis

(Violazione della segretezza investigativa)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave misfatto, chiunque, al di fuori dei casi previsti dalla legge, rivela l'esistenza e/o gli esiti di un'analisi finanziaria ovvero di indagini, di ispezioni o di richieste di informazioni da parte della Magistratura, dell'Autorità di polizia, dell'Agenzia di informazione finanziaria o della Banca Centrale della Repubblica di San Marino inerenti la presente legge o comunque coperte da segreto d'ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado.
2. Oltre ai casi previsti all'articolo 40 bis comma 6, non costituisce violazione della segretezza investigativa la comunicazione al cliente, da parte dei soggetti designati, del provvedimento di sequestro, salvo che l'Autorità giudiziaria abbia posto limitazioni a tale comunicazione.

Art. 54

(Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave misfatto, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di secondo grado chiunque omette di indicare al soggetto designato il soggetto per conto del quale o comunque nel cui interesse esegue l'operazione o lo indica falso, omette di indicare il titolare effettivo o lo indica falso.



Art. 54 bis

(Omessi o falsi dati e informazioni da parte del titolare effettivo)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave misfatto, il titolare effettivo che in adempimento di quanto previsto al comma 6 ter dell'art. 22 bis, omette di fornire dati e informazioni, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di primo grado.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, in adempimento di quanto previsto al comma 6 ter dell'art. 22 bis si dichiara titolare effettivo senza essere tale.

Art. 55

(abrogato)

Art. 56

(Atti diretti ad impedire le segnalazioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave misfatto, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado, chiunque usa violenza, minaccia, abusa della superiorità gerarchica oppure esercita pressioni o minacce ovvero dà, offre o promette qualsiasi utilità allo scopo di ritardare o impedire che una segnalazione di operazione sospetta, anche non eseguita, sia trasmessa all'Agenzia o all'Autorità giudiziaria.
2. Si applica la prigionia di secondo grado a chiunque usa violenza, minaccia, abusa della superiorità gerarchica oppure esercita pressioni o minacce ovvero dà, offre o promette utilità dopo che la segnalazione è stata trasmessa all'Agenzia o all'Autorità giudiziaria.

Art. 57

(Ostacolo alle funzioni dell'Agenzia)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave misfatto, è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado chiunque:



a) senza giustificato motivo, non osserva, ritarda od ostacola l'esibizione di documenti, il rilascio di informazioni, l'esecuzione di un ordine, di una richiesta o di un provvedimento emanato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 5.

b) richiesto dall'Agenzia di fornire dati o informazioni a fine d'indagine, di analisi finanziaria ovvero in sede di ispezione, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti, ai documenti ed alle informazioni sui quali viene sentito o comunque sui quali riferisce all'Agenzia verbalmente o per iscritto.

c) dichiara o attesta dati falsi in atti o documenti destinati all'Agenzia o da questa richiesti, o produce all'Agenzia documenti falsi. Se si tratta di atti o documenti destinati a essere prodotti all'Autorità giudiziaria, si applica la prigionia di terzo grado.

2. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi nell'esercizio delle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario, presso soggetti designati ai sensi della presente legge, si applica altresì la multa e l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.

Art. 58

(Violazione degli obblighi di comunicazione e conservazione da parte dei professionisti esteri)

1. Il professionista estero di cui all'art. 20 comma 2 che non adempie agli obblighi di comunicazione e conservazione di cui all'art. 20 comma 3 è punito con la pena prevista all'art. 385 del Codice Penale.

Art. 59

(abrogato)

Art. 60

(abrogato)

Art.60-bis

(Inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di blocco o sospensione)

1. Chiunque non osserva o ritarda il provvedimento con cui l'Agenzia dispone il blocco o la sospensione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e) della presente legge, è punito con l'arresto



di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 40.000 euro e l'interdizione di 3° grado.

2. Qualora la violazione degli obblighi avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, le pene sono aumentate di un grado e la sanzione pecuniaria è raddoppiata.

Capo II – VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 61

(Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela)

1. La violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).
2. Qualora la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
3. La violazione degli obblighi di astensione di cui all'articolo 24 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro-2.000,00 (duemila/00) a euro 100.000,00 (centomila/00).
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 54 e 54 bis, la violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).
5. abrogato

Art. 62

(Violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione)

1. La violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione stabiliti dall'articolo 34, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).
2. Qualora la violazione degli obblighi di registrazione e conservazione avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, la sanzione pecuniaria è raddoppiata.



Art. 62-bis

(Violazione delle norme sull'autovalutazione e la mitigazione dei rischi)

1. La violazione degli obblighi di autovalutazione o mitigazione dei rischi di cui agli artt. 16 quinquies e 16 sexies sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).

Art.62-ter

(Violazione al divieto di operare con banche di comodo)

1. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 100.000,00 (centomila/00).

Art. 63

(Violazione di quanto previsto ai sensi degli articoli 30 e 31)

1. La violazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 30 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).

2. La violazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 31, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino alla metà dell'importo di ciascuna operazione.

Art. 63 bis

(Inosservanza dell'obbligo di segnalazione)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 36, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 (tremila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).

Art. 64

(abrogato)



Art. 65

(abrogato)

Art. 65 bis

(Violazioni degli obblighi di monitoraggio)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, senza giustificato motivo, non osserva, ritarda o ostacola l'esecuzione di un ordine di monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 (tremila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).

Art. 65 ter

(Violazione dell'obbligo di comunicazione di cui agli articoli 23 quater, 23 quinquies e 23 sexies)

1. La mancata comunicazione di cui agli articoli 23 quater, 23 quinquies e 23 sexies è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00 (cinquemila/00).
2. La comunicazione eseguita in ritardo rispetto ai termini di cui agli articoli 23 quater e 23 quinquies è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 5.000,00 (cinquemila/00). La medesima sanzione si applica in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai sensi dell'art. 23 sexies, comma 6.
3. La comunicazione eseguita ma in cui è omissivo uno o più titolari effettivi o contenente uno o più titolari effettivi non veritieri, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 20.000,00 (ventimila/00).
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate dagli Uffici competenti per la tenuta dei Registri nei confronti dei soggetti di cui all'art. 23 quater comma 1, art. 23 quinquies commi 1, 2 e 3, e art. 23 sexies comma 3.

Art. 65 quater

(Violazione dell'obbligo di iscrizione presso l'Agenzia)

1. La violazione dell'obbligo previsto dall'art. 17 comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00).



Art. 66

(Altre violazioni)

1. Fatte salve le violazioni penali e amministrative di cui al presente Capo II, la violazione delle altre disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).

Art. 67

(Violazioni delle istruzioni e delle circolari)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa, l'inosservanza delle Istruzioni e delle Circolari emanate dall'Agenzia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).

Art. 67 bis

(Deroghe al massimo e al minimo edittale)

1. Nel caso in cui le violazioni gravi siano anche ripetute o sistematiche o plurime, in deroga all'edittale previsto per la singola violazione, l'importo massimo della sanzione di cui al presente Capo:

a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio economico qualora prodotto e il medesimo, sia determinato o determinabile;

b) è elevato fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) in tutti gli altri casi.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), in deroga all'edittale previsto per la singola violazione, l'ammontare della sanzione pecuniaria amministrativa non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.

3. Qualora la violazione sia commessa da un soggetto finanziario, in deroga al comma 1, l'importo massimo della sanzione è pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

4. Qualora, siano emerse violazioni all'esito di un'acquisizione di documentazione, di una ispezione, di una attività di vigilanza o di una scadenza inadempita, le violazioni contestate dall'Agenzia a carico di una persona fisica, non siano gravi e anche o ripetute o sistematiche o plurime, la somma degli importi irrogati non può eccedere euro 50.000,00 (cinquantamila/).



5. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente Capo siano caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità, alla stregua dei criteri di cui all'articolo 72, comma 1, in deroga all'editto previsto per la singola violazione, l'importo minimo è dimezzato.

Art. 67 ter

(Altre misure sanzionatorie amministrative)

1. Per le violazioni di cui al presente Capo, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'art. 72 comma 1, l'Agenzia, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, ha il potere di applicare una sanzione consistente in un ordine che indichi specifiche misure da adottare, quali l'eliminazione delle infrazioni, l'astensione dal ripetere tali infrazioni, o altre misure nonché il termine ed eventuali modalità per attuarle.

Il mancato rispetto da parte del soggetto designato di tale ordine, comporta l'automatica conversione in sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione originaria; in tal caso non trova applicazione l'art. 67 bis, comma 5.

1 bis. Per le violazioni di cui al presente Capo, l'Agenzia può, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, applicare una sanzione consistente in un ordine che indichi specifiche misure da adottare, quali l'eliminazione delle infrazioni, l'astensione dal ripetere tali infrazioni, o altre misure nonché il termine ed eventuali modalità per attuarle.

Il mancato rispetto da parte del soggetto designato di tale ordine, comporta, l'automatica conversione di tale ordine in sanzione amministrativa pecuniaria pari a quella già irrogata.

In tale caso non trova applicazione l'art. 67 bis, comma 5.

2. Per le violazioni gravi che siano anche o ripetute o sistematiche o plurime di cui al presente Capo, l'Agenzia, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, e all'eventuale ordine che indichi specifiche misure da adottare, quali l'eliminazione delle infrazioni, l'astensione dal ripetere tali infrazioni, o altre misure nonché il termine ed eventuali modalità per attuarle, ha il potere, di concerto con specifica Autorità di settore o soggetto che esercita attività di controllo individuate dall'Agenzia stessa, di applicare, ove possibile:

a) una sanzione consistente nell'interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni dirigenziali presso un soggetto designato, per le persone con compiti dirigenziali ritenute responsabili della violazione, o dall'incarico ricoperto per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione tali soggetti possono essere anche revocati permanentemente dal loro incarico;



b) una sanzione consistente nella revoca o la sospensione dell'autorizzazione o licenza o abilitazione ad operare o solo di alcune attività previste nelle delle stesse per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;.

c) una sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile;

d) ogni altra sanzione di competenza.

Nell'esercizio dei rispettivi poteri sanzionatori, l'Agenzia e le altre Autorità individuate, cooperano attivamente al fine di assicurare che tali misure producano i risultati desiderati.

3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 2 sono applicati di concerto con Banca Centrale, qualora riguardino i soggetti designati che rientrano nella sfera di competenza della stessa e con l'Ordine Professionale di appartenenza qualora coinvolgano i professionisti di cui all'art. 20. Qualora si tratti di professionisti non iscritti ad un Ordine Professionale sammarinese, è informato quest'ultimo Ordine.

Capo III – RESPONSABILITA' PER LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 68

(Elemento soggettivo per le violazioni amministrative)

1. Nelle violazioni amministrative previste dalla presente legge, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Art. 69

(Concorso di persone)

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa prevista.

Art. 70

(Responsabilità solidale)

1. Se la violazione è commessa da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o controllo, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o del controllo è obbligata in solido con l'autore



della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

2. Se la violazione è commessa dal rappresentante, dai membri del Consiglio di Amministrazione o dai Sindaci, da un consulente che svolga attività di controllo esternalizzate con competenze in materia di antiriciclaggio, da un collaboratore o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, di un imprenditore individuale o di un professionista nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica, l'ente, l'imprenditore o il professionista sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha l'obbligo di rivalersi nei confronti dell'autore della violazione.

4. La responsabilità solidale di cui ai commi 1 e 2 sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato individuato.

Art. 70 bis

(Responsabilità delle persone giuridiche)

1. I soggetti designati, diversi dalla persona fisica, per le violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime di cui al precedente Capo II, o che presentino una combinazione di tali caratteristiche, sono considerati responsabili delle violazioni commesse a beneficio del soggetto designato da chiunque agisca individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:

- a) il potere di rappresentare la persona giuridica;
- b) l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica; oppure
- c) l'autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.

1 bis. Nel caso di mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al comma 1, i soggetti designati, diversi dalla persona fisica, sono considerati responsabili.

2. Nel caso di cui al comma 1, in deroga ai limiti edittali previsti per le singole violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 30.000 euro.

3. Fermo quanto disposto dai commi precedenti, e in deroga agli edittali previsti per le singole violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 10.000 euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al personale del soggetto designato che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni contestate ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione del soggetto designato al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio economico ottenuto dal soggetto designato sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio



dell'ammontare del vantaggio economico ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.

Art. 71

(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Art. 72

(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento sanzionatorio)

1. L'Agenzia applica le sanzioni previste dalla presente legge secondo il principio di proporzionalità e valutando ogni circostanza rilevante. In particolare, nello stabilire la misura di ciascuna sanzione fra il minimo e il massimo, o nell'applicare le misure amministrative previste dall'art. 67 ter, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
- c) profilo economico della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
- d) il profitto ricavato grazie alla violazione dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possa essere determinato;
- e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;
- f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente;
- g) precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
- g bis) l'eventuale ravvedimento operoso ossia l'attività svolta dai soggetti responsabili o dal soggetto designato di appartenenza per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione;
- g ter) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;



g quarter) i riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori di interessi qualificati o in generale sulla stabilità e la reputazione del sistema finanziario e dell'economia nazionale.

2. Non sono assoggettati a sanzione, se non hanno concorso a commettere la violazione:

a) l'amministratore o il sindaco che abbia rilevato la violazione derivante da deliberazione collegiale, curando che di tale rilievo si facesse inserzione nei libri o nelle comunicazioni sociali e ne abbia presentato formale e tempestiva segnalazione all'Agenzia;

b) gli ulteriori soggetti passibili di procedura sanzionatoria che, avendo rilevato la violazione nell'esercizio delle proprie funzioni, abbiano presentato formale e tempestiva segnalazione all'Agenzia;

c) i soggetti che hanno provveduto alle comunicazioni ai sensi degli artt. 40 ter e 40 sexies.

3. Non sono soggette a sanzione quelle specifiche azioni od omissioni che essendo già state oggetto di analisi in occasione di precedenti ispezioni da parte dell'Agenzia, non siano state ritenute concretare una violazione, fatti salvi i casi di successiva acquisizione di nuovi documenti o nuove informazioni riferibili alle summenzionate azioni od omissioni.

4. Il procedimento sanzionatorio:

a) è avviato dall'Agenzia entro 9 mesi dalla rilevazione delle violazioni mediante contestazione degli addebiti agli interessati in cui viene reso noto il riferimento all'ispezione, all'attività di vigilanza, alla scadenza inadempita o alla documentazione acquisita dalla quale le violazioni contestate sono emerse;

b) si conclude - tenuto conto delle eventuali controdeduzioni presentate dai soggetti interessati nel termine di 30 giorni eventualmente prorogabili su disposizione dell'Agenzia - entro 90 giorni dall'avvio del procedimento medesimo, cioè dalla notifica della contestazione di cui sopra, con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione amministrativa mediante provvedimento motivato contenente l'ingiunzione di pagamento. In caso di concessione di proroga per la presentazione delle controdeduzioni, il predetto termine di 90 giorni è aumentato del numero di giorni di proroga concessi.

5. La sanzione amministrativa è estinta dal soggetto sanzionato mediante pagamento all'Agenzia entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

6. La facoltà di estinguere la sanzione mediante oblazione volontaria compete al responsabile della violazione ed è esercitata con il pagamento di somma pari alla metà della sanzione comminata.

7. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo, nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68, fatta salva la possibilità per il Giudice di derogare, nell'ambito dei ricorsi avverso le sanzioni comminate dall'Agenzia, a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge medesima.



Il Giudice Amministrativo valuta gli elementi fattuali descritti nel provvedimento sanzionatorio impugnato, anche alla luce delle prove eventualmente fornite dal ricorrente per comprovarne l'erroneità; esercita altresì il sindacato sulla legittimità, ragionevolezza e proporzionalità della sanzione.

8. La proposizione di ricorso giurisdizionale a mente del precedente comma 7 produce effetto sospensivo del provvedimento sanzionatorio che diviene, pertanto, efficace ed esecutivo col passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso.

9. Scaduto il termine per il pagamento, qualora né il soggetto sanzionato né la persona giuridica solidalmente responsabile abbiano provveduto al pagamento della sanzione, l'Agenzia si avvale, per l'incasso delle somme, della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche. L'esazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avverrà pertanto con le medesime modalità dell'esazione delle tasse, imposte, tributi, sanzioni e ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato.

10. L'Agenzia trasferisce all'Ecc.ma Camera quanto incassato a titolo di sanzioni, al netto delle eventuali spese legali sostenute per resistere ai ricorsi di cui al superiore comma 7; tali importi saranno imputati su uno specifico capitolo del Bilancio dello Stato.

11. Le violazioni amministrative pecuniarie definite dalla presente legge sono comprese nell'elenco che annualmente il Giudice Amministrativo d'Appello propone ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68.”.

Art. 73

(Pubblicazione delle sanzioni)

1. I provvedimenti, divenuti inoppugnabili, che impongono sanzioni o diverse misure amministrative per violazione delle disposizioni di cui al Capo II sono pubblicati dall'Agenzia sul proprio sito internet ufficiale contestualmente alla richiesta da parte dell'Agenzia di iscrizione a ruolo di cui all'articolo 72, comma 9. La pubblicazione indica la violazione commessa e la sanzione applicata oltre all'identità delle persone sanzionate.

2. L'Agenzia, nell'applicare una sanzione o diverse misure amministrative per violazione delle disposizioni di cui al Capo II, può disporre che nel sito internet ufficiale non vengano pubblicate le generalità delle persone sanzionate, qualora la pubblicazione possa risultare sproporzionata al disvalore della violazione o qualora possa menomare o porre a rischio la stabilità del sistema finanziario.

3. L'Agenzia può altresì disporre che la pubblicazione di cui al comma 1 possa essere sospesa al fine di non pregiudicare un'analisi finanziaria o un'indagine in corso fino a quando cessino i motivi per i quali la sospensione è disposta.



4. Le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restano sul sito internet ufficiale dell’Agenzia per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione.

Art. 74

(Applicazione delle sanzioni)

1. L’Agenzia provvede all’accertamento delle violazioni amministrative e all’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge secondo i criteri e le procedure di seguito descritte.

2. L’attività sanzionatoria è ispirata a un approccio:

- a) dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la reiterazione del comportamento anomalo;
- b) proporzionale, al fine di graduare l’intervento sanzionatorio in relazione alla gravità delle violazioni;
- c) oggettivo, per assicurare omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle diverse fattispecie;
- d) trasparente, nei confronti del soggetto sanzionato, le cui eventuali controdeduzioni integrano il quadro conoscitivo, completando gli elementi acquisiti nel corso dell’analisi documentale e ispettiva.

3. L’Agenzia, nel rispetto della procedura descritta ai commi seguenti, accerta le violazioni, conduce l’istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati di non aver dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti.

4. La procedura sanzionatoria dell’Agenzia si articola nelle seguenti fasi:

- a) contestazione delle violazioni rilevate;
- b) presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale;
- c) valutazione del complesso degli elementi istruttori;
- d) proposta al Direttore o al Vice Direttore dell’Agenzia di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento;
- e) adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte del Direttore o del Vice Direttore dell’Agenzia;
- f) notifica del provvedimento sanzionatorio;
- g) eventuale pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.



5. Ai fini del decorso dei termini di cui al superiore articolo 72, comma 4, lettera a), la rilevazione delle violazioni coincide con la data in cui:

- a) vengono comunicati al soggetto designato i rilievi emersi in sede ispettiva mediante consegna a mani degli interessati ovvero spedizione del relativo verbale;
- b) pervengono all'Agenzia i documenti, cartacei o elettronici, da cui emerge l'infrazione.

6. La contestazione delle violazioni viene notificata secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 29 luglio 2013 n. 100. I soggetti residenti all'estero possono eleggere domicilio nella Repubblica di San Marino all'atto dell'assunzione dell'incarico ovvero all'atto dell'assunzione quali lavoratori dipendenti o all'avvio di un rapporto di consulenza o collaborazione e darne tempestiva comunicazione all'Agenzia; in assenza della predetta comunicazione ogni notifica si intende validamente effettuata presso la sede del soggetto designato.

7. L'atto di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarlo come atto introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

- a) il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza, alla scadenza inadempita o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa la violazione;
- b) la data in cui si è conclusa la rilevazione della violazione, ai sensi del superiore comma 5;
- c) la descrizione della violazione commissiva od omissiva con indicazione del periodo in cui si assume essere stata realizzata in relazione al ruolo e alla permanenza nell'incarico;
- d) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- e) l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni e della persona giuridica solidalmente responsabile, a far pervenire all'Agenzia, eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni di calendario successivi la notifica;
- f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di chiedere un'audizione personale entro il medesimo termine, originario o prorogato a mente del successivo comma 9, previsto per la presentazione delle controdeduzioni;
- g) il termine di conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi di quanto previsto dal superiore articolo 72, comma 4, lettera b).

8. L'atto di contestazione delle violazioni, così come sopra dettagliato e notificato, può costituire parte integrante del verbale ispettivo con il quale le medesime violazioni contestate vengono rilevate.

9. La presentazione delle controdeduzioni, coerentemente al principio di difesa di cui all'articolo 15 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, è un diritto di ciascun destinatario del procedimento sanzionatorio, incluse le persone giuridiche solidamente obbligate, esercitabile entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione. I soggetti interessati possono richiedere, con specifica istanza debitamente motivata e firmata dagli stessi, una proroga non superiore a 30 giorni, che può essere concessa, secondo criteri



di proporzionalità, anche in relazione alle caratteristiche operativo-dimensionali del soggetto designato e alla complessità degli addebiti. La mancata presentazione di documenti difensivi non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria. Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati, ivi compreso il legale rappresentante della persona giuridica di appartenenza, o da alcuni di essi. Gli interessati possono altresì indicare nelle controdeduzioni l'indirizzo al quale inviare le successive comunicazioni relative alla procedura sanzionatoria. Al fine di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte in modo essenziale e sintetico, rispecchiando l'ordine delle contestazioni e allegando unicamente documentazione:

- a) pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte;
- b) non già nota all'Agenzia;
- c) ordinata e corredata da un elenco.

10. L'istruttoria è la valutazione del complesso degli elementi a disposizione ai fini della proposta al Direttore o al Vice Direttore di irrogazione della sanzione oppure di archiviazione. L'Agenzia:

- a) cura la tenuta di tutti gli atti e documenti utilizzati nel corso della procedura sanzionatoria;
- b) verifica che sia correttamente instaurato il contraddittorio con i destinatari delle contestazioni e sia salvaguardata la possibilità degli stessi di partecipare al procedimento amministrativo, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge;
- c) procede con l'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento sanzionatorio ed effettua, alla luce delle difese svolte dagli interessati, dei documenti di parte e del complesso delle informazioni raccolte, una ponderata valutazione degli addebiti contestati, della rilevanza delle violazioni e della responsabilità personale, secondo i criteri predeterminati al superiore articolo 72, comma 1.

11. L'adozione del provvedimento sanzionatorio o di archiviazione è di competenza del Direttore o del Vice Direttore dell'Agenzia su proposta di coloro che, all'interno dell'Agenzia medesima, ne hanno curato l'istruttoria. Il provvedimento deve essere adottato entro 60 giorni dalla scadenza del termine, originario o prorogato, per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto la contestazione.

12. L'archiviazione del procedimento è parimenti comunicata ai soggetti interessati.

13. Il provvedimento sanzionatorio deve riportare:

- a) l'atto di contestazione, di cui al superiore comma 7, in allegato;
- b) la motivazione del provvedimento anche attraverso l'esplicitazione delle valutazioni in ordine alle eventuali controdeduzioni presentate dai destinatari del provvedimento;
- c) la determinazione dell'importo della sanzione da pagare e le relative modalità di estinzione;



d) l'esposizione dei criteri adottati per la determinazione della sanzione che si ritiene applicabile ai sensi di quanto previsto dal superiore articolo 72, comma 1;

e) l'indicazione del termine di ricorso e dell'Autorità competente da adire;

e bis) qualora siano applicate le misure alternative previste all'art. 67 ter, l'indicazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che si applica automaticamente in caso di mancato rispetto da parte del soggetto designato dell'ordine previsto dal medesimo art. 67 ter.

14. La notifica del provvedimento sanzionatorio avviene conformemente a quanto previsto dal superiore comma 6 per la contestazione delle violazioni.

15. Alla notifica può seguire la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'articolo 73.

16. Il pagamento della sanzione può essere eseguito nella misura ridotta prevista per l'oblazione volontaria se effettuato entro il termine di cui all'articolo 72 comma 5. L'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 72, comma 9, avviene, senza obbligo di preventiva comunicazione al soggetto sanzionato o tenuto al pagamento, non prima di sei mesi dalla notifica del provvedimento sanzionatorio per il doppio dell'ammontare della sanzione. Nei casi di proposizione di ricorso amministrativo, i sei mesi decorrono dalla data di conclusione del procedimento giudiziario.

17. Nei casi di rilevata violazione dell'articolo 31, art. 17 comma 5 e art. 23 quater, 23 quinquies e 23 sexies l'Agenzia o il diverso ufficio che applica la sanzione adotta il provvedimento sanzionatorio di propria competenza in forma diretta ossia senza ricorrere alla previa contestazione degli addebiti ed al relativo periodo per le controdeduzioni, inserendo all'interno del provvedimento sanzionatorio medesimo ogni elemento informativo di cui alla mancata contestazione e fatta salva la possibilità di ricorso amministrativo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 72, comma 7.

Art. 74 bis

(Legittimazione processuale)

1. La legittimazione processuale per i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti emanati dall'Agenzia, spetta al suo Direttore e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Direttore.



**Capo IV – INVALIDITA' DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE SU BENI SUSCETTIBILI DI
CONFISCA**

Art. 75

(Nullità degli atti di disposizione su beni suscettibili di confisca)

1. È nullo ogni atto di disposizione, a qualsiasi titolo compiuto, avente ad oggetto beni, fondi o risorse che costituiscono direttamente o indirettamente il prezzo, il prodotto o il profitto di un misfatto, quando colui che ha ricevuto tali beni, fondi o risorse, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che provenivano da misfatto.
2. I Sindaci di Governo citano in giudizio il cedente, il cessionario e gli eventuali successivi aventi causa, che sono condannati in solido alla devoluzione dei beni, fondi o risorse economiche alla Ecc.ma Camera, o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento per equivalente di una somma di danaro.
3. È onere del cessionario e degli eventuali successivi aventi causa provare la propria buona fede ai sensi del primo comma del presente articolo.
4. È fatta salva ogni altra azione reciproca tra il cedente, il cessionario ed eventuali successivi aventi causa.
5. Sono fatte salve tutte le azioni che competono alla persona offesa dal misfatto da cui provengono i beni, i fondi o le risorse.
6. Le disposizioni che precedono si applicano in deroga alla disciplina generale vigente in materia di invalidità negoziale, al fine di una più efficace azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
7. In ossequio al fine specificato nel comma che precede, su istanza dell'interessato, il giudice conferisce efficacia al provvedimento estero che, nell'ambito di procedimenti di natura non penale volti alla apprensione dei beni, fondi o risorse di cui al comma 1, individua i medesimi e dispone misure cautelari di tipo conservativo sugli stessi. Il giudice verifica l'autenticità e l'esecutività dell'atto estero e la non contrarietà della sua esecuzione all'ordine pubblico. Gli atti richiesti non devono compromettere la sovranità, la sicurezza ed altri interessi essenziali della Repubblica. Per quanto non previsto, si applicano le norme procedurali relative alla delibazione di sentenze civili.



Titolo VII – MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

**Capo I – INTEGRAZIONI E MODIFICHE CONSEGUENTI ALLE CONVENZIONI
INTERNAZIONALI**

Art. 76

(Giurisdizione penale, estradizione e confisca)

1. All'articolo 6 comma 1 del codice penale, dopo le parole «337 bis», introdotte dall'articolo 2 della Legge 26 febbraio 2004 n.28, sono inserite le parole «337 ter,» e dopo le parole «347,» sono inserite le parole «374 ter,».

2. All'articolo 8 comma 3 del codice penale, dopo le parole «In nessun caso possono considerarsi politici», introdotte dall'articolo 3 della Legge 26 febbraio 2004 n.28, sono inserite le parole «i misfatti previsti dagli articoli 337 bis, 337 ter nonché».

3. All'articolo 140 del codice penale è aggiunto il numero: «6. pagamento della somma in danaro prevista dall'articolo 147 comma 3.».

4. L'articolo 147 comma 3 del codice penale è sostituito dal seguente:

«In caso di condanna, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i misfatti di cui agli articoli 199 comma 1, 199 bis, 207, 305 bis, 337 bis, 337 ter, 371,

372, 373, 374 comma 1, 374 ter comma 1 e i misfatti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Ove non sia possibile la confisca, il giudice impone l'obbligo di pagare una somma in danaro pari al valore delle cose sopra indicate.».

Art. 77

(Reati contro il patrimonio)

1. L'articolo 199 del codice penale è sostituito dal seguente:

«*Ricettazione* - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista o riceve cose che sa provenire da reato è punito con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado nonché con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

La stessa pena si applica a chiunque, a scopo di profitto, si intromette per fare acquistare o ricevere cose provenienti da reato ovvero riceve cose provenienti da persone o società che sa di trovarsi in



stato di insolvenza o le acquista a prezzo notevolmente basso, qualora venga aperta la procedura concorsuale dei creditori.».

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 199 bis del codice penale sono inseriti i seguenti commi: «Chiunque commette i reati previsti dal presente articolo è punito con la prigionia di quarto grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.

Le pene possono essere diminuite di un grado in ragione della quantità del denaro o dei beni ad essi equiparati e dell'indole delle operazioni effettuate. Possono essere aumentate di un grado quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività economico-professionale soggetta ad autorizzazione o abilitazione da parte delle competenti Autorità pubbliche.

Il giudice applica la pena corrispondente a quella comminata per il reato presupposto, se questa è meno grave.».

3. Il primo comma dell'articolo 207 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque si fa dare o promettere, quale corrispettivo di una prestazione patrimoniale, interessi o altri vantaggi fortemente sproporzionati ovvero si intromette per fare dare o promettere ad altri gli interessi o i vantaggi predetti è punito con la prigionia di terzo grado, con la multa a giorni di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.».

4. All'articolo 207 comma 2 del codice penale, le parole «dall'Ispettorato per il Credito e le Valute» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino».

5. Dopo il terzo comma dell'articolo 207 del codice penale è inserito il seguente comma:

«Le pene possono essere diminuite di un grado in ragione della quantità del denaro o dell'ammontare degli interessi. Possono essere aumentate di un grado quando i fatti sono commessi

nell'esercizio di una attività economico-professionale soggetta ad autorizzazione o abilitazione da parte delle competenti Autorità pubbliche ovvero se il colpevole fa mestiere dell'usura.».

Art. 78

(Reati in materia di terrorismo)

1. Il primo comma dell'articolo 337 bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque promuove, costituisce, organizza, o dirige associazioni dirette a compiere atti violenti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, rivolti contro istituzioni o organismi pubblici o privati della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.».



2. Dopo l'articolo 337 bis del codice penale, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 337 ter. *Finanziamento del terrorismo* - Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, riceve, raccoglie, detiene, cede, trasferisce od occulta beni destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno o più atti terroristici o per fornire aiuto economico a terroristi o a gruppi terroristici o presta ad essi un servizio finanziario o servizi connessi, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.».

Art. 79

(Reati contro la pubblica amministrazione)

1. Il primo comma dell'articolo 373 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Il pubblico ufficiale, il quale riceve per sé o per altri una qualsiasi utilità non dovuta, o ne accetta la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado nonché con la multa a giorni di terzo grado.».

2. Dopo l'articolo 374 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:

«374 bis. *Istigazione alla corruzione* - Chiunque offre o promette una qualsiasi utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado nonché con la multa a giorni di secondo grado.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, si applica, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, l'arresto di terzo grado e la multa a giorni di secondo grado. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o al pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale che sollecita una promessa o la dazione di qualsiasi utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 373.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o al pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale che sollecita una promessa o la dazione di qualsiasi utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 374.».

«374 ter. *Malversazione, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di funzionari di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali* - Le disposizioni degli articoli 371, 372, 373 commi 1, 2 e 3, 374 comma 1, e 374 bis commi 3 e 4, si applicano anche a coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o di pubblico impiegato che non riveste



la qualità di pubblico ufficiale nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai funzionari e agli agenti assunti per contratto presso Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le disposizioni degli articoli 373 comma 4, 374 comma 2, 374 bis commi 1 e 2, si applicano anche se l'utilità è data, offerta o promessa alle persone indicate nel primo comma del presente articolo.».

Art. 80

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. Il quarto comma dell'articolo 305 bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«In caso di condanna, salvo quanto previsto dall'articolo 147, è sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il misfatto salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.».

Capo II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTRADIZIONE E DI TRASFERIMENTO DI PERSONE DETENUTE O SOTTOPOSTE A CUSTODIA CAUTELARE

Art. 81

(Estradizione per i misfatti di terrorismo)

1. Per i misfatti di associazione con finalità di terrorismo, di finanziamento del terrorismo e per ogni misfatto commesso con finalità di terrorismo, in assenza di specifici trattati internazionali, l'estradizione di persona che si trovi nel territorio della Repubblica è regolata dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 e ratificata con Decreto 10 dicembre 2001 n.125. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 comma 2 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.



Art. 82

(Trasferimento di persona all'estero)

1. In assenza di specifici trattati internazionali, qualora un'Autorità giudiziaria straniera, al fine di compiere atti processuali inerenti a reati di associazione con finalità di terrorismo, di finanziamento del terrorismo, o a qualsiasi reato commesso con finalità di terrorismo, richieda la presenza di una persona che si trova in stato di custodia cautelare o che sta scontando una pena detentiva su provvedimento dell'Autorità giudiziaria sammarinese, il giudice può disporre il trasferimento a condizione che:

- a) la persona da trasferire vi acconsenta consapevolmente e liberamente;
- b) lo Stato richiedente adotti le misure ritenute più appropriate dall'Autorità giudiziaria sammarinese ai fini del trasferimento;
- c) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegni a trattenere l'interessato in stato di detenzione, salvo domanda o autorizzazione contraria da parte dell'Autorità giudiziaria sammarinese;
- d) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegni alla restituzione senza ritardo, conformemente a quanto preventivamente convenuto tra Autorità richiedente e Autorità sammarinese ovvero a quanto deciso tra le Autorità medesime;
- e) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato si impegni a non subordinare la successiva restituzione della persona trasferita all'attivazione di un procedimento di estradizione;
- f) lo Stato verso il quale il trasferimento viene effettuato non persegua e non sottoponga a pene detentive o ad altre misure restrittive della libertà la persona trasferita per condanne riportate prima della data di trasferimento, salvo autorizzazione della Autorità giudiziaria sammarinese;
- g) lo Stato verso il quale viene effettuato il trasferimento non preveda la pena di morte nel proprio ordinamento.

2. L'Autorità giudiziaria sammarinese tiene conto del periodo di detenzione trascorso nello Stato verso il quale è stato disposto il trasferimento al fine di determinare la pena da eseguire in Repubblica.



Capo III – MODIFICHE ALLA LEGGE SUI FORENSI

Art. 83

(abrogato)

**Capo IV – MODIFICHE A DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E ALLE FUNZIONI
IN MATERIA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO**

Art. 84

(Misure investigative speciali e contrasto del finanziamento del terrorismo)

1. All'articolo 15, comma 1 della Legge 26 febbraio 2004 n.28, dopo le parole «337 bis», sono inserite le parole: «337 ter».
2. L'articolo 17 della Legge 26 febbraio 2004 n. 28 è sostituito dal seguente:

«La Banca Centrale della Repubblica di San Marino provvede ad effettuare le investigazioni finanziarie avvalendosi, previa autorizzazione del Commissario della Legge, anche della collaborazione delle Forze di Polizia che risponderanno direttamente alla Banca Centrale e, qualora riscontri fatti che potrebbero costituire reato, li denuncia al Tribunale Unico.».

Art. 85

(Modifiche allo Statuto della Banca Centrale)

1. All'articolo 12, comma 3 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche le parole «e contrasto al riciclaggio» sono soppresse.
2. All'articolo 15, comma 2 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche le parole «e di unità di contrasto del riciclaggio» sono soppresse.
3. All'articolo 16, comma 3 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche le parole «e unità di contrasto del riciclaggio» sono soppresse.
4. All'articolo 29, comma 3 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, dopo le parole «sanzionabili penalmente» sono aggiunte le seguenti «e all'Agenzia di informazione finanziaria



nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo».

5. All'articolo 30, comma 3 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche le parole «e di unità di contrasto del riciclaggio» sono soppresse.

6. All'articolo 33, comma 1 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche la lettera «e. unità di contrasto al riciclaggio del denaro» è soppressa.

7. L'articolo 48, comma 2 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«Al Comitato per il Credito e il Risparmio è attribuita la funzione di indirizzo e di orientamento dell'attività di vigilanza bancaria, finanziaria, assicurativa e di promozione della collaborazione nazionale ed internazionale per un'efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.».

8. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:

«4. Allo scopo di promuovere la collaborazione nazionale e internazionale per un efficace contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Comitato per il Credito e il Risparmio si riunisce periodicamente.

5. Alle riunioni di cui al comma precedente partecipano un Magistrato nominato dal Consiglio giudiziario in seduta ordinaria, il Direttore dell'Agenzia di informazione finanziaria o un suo delegato e un rappresentante nominato dai Comandanti dei Corpi di polizia.

6. Il Presidente del Comitato, secondo le materie all'ordine del giorno, può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti degli Ordini professionali, delle Amministrazioni pubbliche, dei soggetti designati dalla legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.».

Art. 86

(Modifiche alla legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi)

1. L'articolo 36, comma 5, lettera b) della Legge 17 novembre 2005 n.165 è sostituito dal seguente:

«all'autorità di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e all'Agenzia di informazione finanziaria nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.»



Capo V – MODIFICHE ALLA LEGGE SULLE SOCIETA’

Art. 87

(abrogato)

Art. 88

(abrogato)

Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 89

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) l’articolo 9 della Legge 25 aprile 1996 n.41 “Disposizioni in materia valutaria”;
- b) gli articoli 6, 8 e 16 della Legge 26 febbraio 2004 n.28 “Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo, del riciclaggio del denaro di provenienza illecita e abuso di informazioni privilegiate”;
- c) l’articolo 39, comma 3 della Legge 17 novembre 2005 n.165 “Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi”;
- d) il Decreto 29 maggio 1996 n.71 “Disposizioni in materia di antiriciclaggio”;
- e) la Legge 15 dicembre 1998 n.123 “Legge in materia di lotta al riciclaggio e all’usura”;
- f) ogni norma in contrasto con la presente legge.

Art. 90

(Decreto Delegato)

1. Con decreto delegato saranno disciplinati:

- a) la custodia, l’amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento;
- b) i controlli sul trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi;



c) le modalità di estinzione dei libretti di deposito al risparmio al portatore non regolarizzati nei termini previsti dall'articolo 31.

2. Su proposta dell'Agenzia possono essere individuati, con decreto delegato, altri soggetti ed altre attività da sottoporre agli obblighi previsti dalla presente legge.

3. Gli importi fissati all'articolo 26, comma 2 potranno essere modificati con decreto delegato.

Art. 91

(Decreto delegato per la disciplina dell'Agenzia)

1. Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, il Congresso di Stato dovrà disciplinare, con decreto delegato:

- a) i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità di cui all'articolo 3, nonché le ipotesi di incompatibilità;
- b) il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia;
- c) le funzioni del Direttore e del Vice Direttore dell'Agenzia;
- d) l'assetto organizzativo, funzionale e finanziario dell'Agenzia.

Art. 92

(Inizio di operatività dell'Agenzia)

1. Il Direttore dell'Agenzia, nominato ai sensi dell'articolo 3, dovrà comunicare al Congresso di Stato, tramite la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, l'inizio di operatività dell'Agenzia.

Art. 93

(Trasferimento delle funzioni relative all'attività di analisi finanziaria)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti all'Agenzia le funzioni e i poteri in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo assegnati alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino dalle norme abrogate.



2. Fino alla comunicazione di cui all'articolo 92, le funzioni e i poteri attribuiti all'Agenzia dalla presente legge sono esercitati dalla Banca Centrale.
3. Le informazioni e i documenti, anche su supporto elettronico, relativi alle segnalazioni ricevute, all'eventuale analisi finanziaria svolta e allo scambio di informazioni tra unità di informazione finanziaria sono trasmessi in copia dalla Banca Centrale all'Agenzia entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 92. Il Direttore dell'Agenzia dovrà attestare l'avvenuta consegna dei documenti.
4. Gli strumenti informatici utilizzati da Banca Centrale per l'analisi finanziaria e per lo scambio di informazioni sono trasferiti all'Agenzia entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 92.
5. La Banca Centrale continua ad esercitare i compiti di analisi finanziaria relativi alle segnalazioni di operazione sospette ricevute prima della comunicazione prevista dall'articolo 92, secondo le disposizioni previste dalla presente legge, compatibilmente con la struttura organizzativa della Banca Centrale. Per le analisi in corso a tale data, la Banca Centrale potrà avvalersi degli strumenti informatici trasferiti all'Agenzia.
6. Entro tre mesi dalla comunicazione prevista dall'articolo 92, la Banca Centrale dovrà comunicare all'Agenzia l'esito dell'analisi finanziaria relativa alle segnalazioni pervenute prima della comunicazione. A tal fine Banca Centrale dovrà trasmettere all'Agenzia copia della relativa documentazione.
7. I documenti e le informazioni già acquisiti dalla Banca Centrale nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di prevenzione e di contrasto del riciclaggio non potranno essere utilizzati per le altre finalità previste dall'articolo 3 della Legge 29 giugno 2005 n.96.
8. Fino al completamento dell'organico, l'Agenzia si avvale del personale e dei funzionari della Banca Centrale, individuati dal Direttore dell'Agenzia, d'intesa con il Direttore della Banca Centrale, tenendo conto delle esigenze operative e funzionali dell'Agenzia e della Banca Centrale.

Art. 94

(Allegato Tecnico)

1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) e dell'individuazione dei "beni" o "fondi" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si fa riferimento a quanto previsto nell'Allegato alla presente legge.
2. L'Allegato di cui al comma precedente può essere modificato o integrato con decreto delegato.



Art. 95

(Tempistica degli adempimenti e istruzioni)

1. I soggetti designati sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 92, l'Agenzia dovrà emanare istruzioni:
 - a) sulle modalità di adempimento degli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b);
 - b) sulla valutazione del rischio e sulle ulteriori valutazioni di cui all'articolo 25;
 - c) sull'identificazione eseguita attraverso soggetti terzi e sulle modalità di trasmissione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 29;
 - d) sulle informazioni che debbono essere acquisite in caso di trasferimento di fondi di cui all'articolo 33;
 - e) sulle tipologie di operazioni sospette e sulle procedure di esame delle operazioni di cui all'articolo 36;
 - f) sui dati e sulle informazioni che devono essere registrati e conservati ai sensi dell'articolo 34, comma 1.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, i soggetti designati sono tenuti ad adempiere gli obblighi di cui al comma precedente secondo le modalità previste nelle istruzioni emanate dall'Agenzia.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle operazioni occasionali e alle prestazioni professionali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai rapporti in essere a tale data.
5. (comma soppresso)
6. Le circolari e le lettere uniformi emanate dalla Banca Centrale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla emanazione delle istruzioni di cui al comma 2.



Art.95 bis

(Estinzione del diritto alla restituzione in relazione ai rapporti per i quali non risultano adempiuti gli obblighi di adeguata verifica e ai libretti di deposito al risparmio al portatore)

1. I rapporti per i quali alla data del 31 marzo 2014 non sono stati adempiuti gli obblighi di adeguata verifica sono estinti *ex lege* a far data dal 1° aprile 2014.
2. Entro il 15 aprile 2014 i soggetti designati devono comunicare all’Agenzia di Informazione Finanziaria i rapporti in essere per i quali non siano stati in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela alla data del 31 Marzo 2014.
3. Il diritto alla restituzione delle somme derivanti dall’estinzione *ex lege* dei rapporti di cui al primo comma e dei libretti di deposito al risparmio al portatore, non estinti o non convertiti in rapporti nominativi nei termini previsti dal Decreto - Legge 22 settembre 2009 n.136, a parziale deroga delle disposizioni dello stesso e delle disposizioni di cui all’articolo 6 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.136, si estingue come segue:
 - il 1° aprile 2014 per i libretti di deposito al risparmio al portatore;
 - il 1° luglio 2014 per le altre tipologie di rapporti bancari.
4. I rapporti di cui al comma 1 non possono essere movimentati sino a quando i soggetti designati non abbiano adempiuto agli obblighi di adeguata verifica.
5. Con apposito regolamento saranno disciplinati i criteri, le modalità e i tempi di trasferimento sul fondo di garanzia dei depositanti delle somme di danaro presenti sui rapporti e nei libretti indicati nei commi 1 e 3. Con il medesimo regolamento saranno altresì disciplinati gli ulteriori effetti derivanti dalla estinzione dei rapporti e dei diritti di cui ai commi precedenti.

Art. 96

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua legale pubblicazione.



AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

TESTO NON UFFICIALE



Art. 1

(Persone politicamente esposte di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n)

1. Per “persona politicamente esposta” si intende la persona fisica, che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, comprese quelle di seguito indicate, anche se diversamente denominate:

- a) capi di Stato, capi di Governo, Segretari di Stato, ministri e viceministri o sottosegretari;
- b) membro del Parlamento o membri di organi legislativi analoghi;
- c) membri apicali di partiti politici;
- d) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- e) membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- f) ambasciatori, consoli, incaricati d'affari e ufficiali delle forze armate con il grado minimo di colonnello;
- g) membri degli organi di amministrazione, direzione o, laddove esistenti, di sorveglianza degli enti pubblici e delle imprese partecipate dallo Stato in misura prevalente o totalitaria;
- h) direttori, vicedirettori e membri dell'organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali.

2. Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 del presente articolo le persone fisiche che ricoprono le precedenti cariche a livello inferiore a quelli di vertice.

3. Per “familiare di persona politicamente esposta” si intendono:

- a) il coniuge o la persona equiparata al coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi o le persone equiparate ai coniugi;
- c) i genitori.

4. Per “soggetto con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami” si intendono:

- a) le persone fisiche di cui sia nota la titolarità effettiva congiunta di soggetti giuridici o di istituti giuridici congiuntamente ad una persona politicamente esposta o qualsiasi altro stretto rapporto d'affari con una persona politicamente esposta;
- b) le persone fisiche che siano titolari effettivi di soggetti giuridici o di istituti giuridici, nel caso in cui sia noto che gli stessi sono stati costituiti nell'interesse o a beneficio di una persona politicamente esposta.



4 bis. abrogato

4 ter. Ciascuna organizzazione internazionale accreditata a San Marino è tenuta a redigere e mantenere aggiornato un elenco delle funzioni che in base al presente articolo sono considerate importanti cariche pubbliche presso di essa. Tale elenco è trasmesso al Dipartimento Affari Esteri che ne informa la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale.

4 quater. La Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale propone al Congresso di Stato, ai fini di una sua deliberazione al riguardo, un elenco indicante esattamente le funzioni che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini del presente articolo. Con le medesime modalità viene aggiornato tale elenco.

Art. 1 bis

(Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche)

1. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, si considera titolare effettivo:

a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una partecipazione significativa in tale entità, tramite azioni, quote o altri strumenti che attribuiscono diritto di voto o attraverso il controllo con altri mezzi;

b) se, dopo aver esperiti tutti gli accertamenti possibili, non sia possibile individuare come titolare effettivo alcuna persona che risponda ai criteri stabiliti alla lett. a), o qualora permangano dubbi sul fatto che la persona individuata sia il titolare effettivo, si considerano titolari effettivi coloro che esercitano poteri di amministrazione o direzione del soggetto giuridico.

2. La partecipazione di cui al comma 1 lett. a), si intende in ogni caso significativa quando è percentualmente superiore al 25%.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari nonché sulla titolarità effettiva.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui la partecipazione significativa sia detenuta, in tutto o in parte, tramite azioni al portatore in società estere.

5. Nel caso in cui il cliente sia una fondazione o ente analogo con o senza personalità giuridica, si considerano titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione o amministrazione.



6. Nel caso in cui il cliente sia un trust, si considerano titolari effettivi tutti i seguenti soggetti:

- a) il disponente o i disponenti;
- b) il o i trustee;
- c) il guardiano o i guardiani, se esistono;
- d) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano del trust non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust;
- e) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

6 bis. Nel caso in cui cliente sia un affidamento fiduciario, si considerano titolari effettivi tutti i seguenti soggetti:

- a) l'affidante;
- b) l'affidatario;
- c) i titolari di poteri equivalenti a quelli del guardiano del trust, se esistono;
- d) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'affidamento fiduciario non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'affidamento fiduciario;
- e) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sull'affidamento fiduciario attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

7. Nel caso di beneficiari di trust o affidamento fiduciario o altro istituto o strumento giuridico analogo designati in base a particolari caratteristiche o classi, il soggetto designato acquisisce informazioni sul beneficiario sufficienti a far ritenere al soggetto designato che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli esercita i diritti conferitigli.

8. Nel caso in cui il cliente sia un istituto giuridico o uno strumento giuridico analogo al trust, si considerano titolari effettivi le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui al comma 6.

Art. 2

(abrogato)



Art. 3

(Dati ed informazioni utili alla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

1. I dati, le informazioni, i documenti e le statistiche di cui all'articolo 16 ter includono almeno:

- a) dati quantitativi sulle dimensioni e l'importanza dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge, tra cui numero di persone fisiche ed entità e importanza economica di ciascun settore;
- b) dati quantitativi sulle segnalazioni, d'indagine e di attività giudiziaria in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, tra cui numero di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse all'Agenzia e relativo seguito e, su base annua, numero di casi investigati, persone indagate e rinviate a giudizio, persone condannate per reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, tipi di reati presupposto, ove tali informazioni siano disponibili, e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati;
- c) se disponibili, dati specifici sul numero e sulla percentuale di segnalazioni che danno origine a successive indagini, unitamente alle informazioni contenute nella relazione annuale dell'Agenzia che illustri nei dettagli l'utilità e il seguito dato alle segnalazioni effettuate;
- d) dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dall'Agenzia e dalle altre Autorità competenti, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte;
- e) le risorse umane assegnate all'Agenzia per svolgere i compiti di cui all'articolo 4 della presente legge nonché alle altre Autorità competenti;
- f) il numero di azioni di vigilanza in situ ed extra situ, il numero di violazioni individuate sulla base delle azioni di vigilanza e le sanzioni amministrative applicate dalle Autorità competenti.

Art. 4

(Preziosi di cui all'art. 19 comma 1 lett. f)

Sono considerati preziosi:

- a) pietre preziose;
- b) metalli preziosi, quali, a titolo esemplificativo, oro, argento, platino, palladio, titanio ed altri eventualmente individuati dalle normative di settore;
- c) oggetti e gioielli composti da metalli e/o da pietre preziose (è esclusa la bigiotteria e la piccola oggettistica in argento);



- d) monete d'oro;
- e) orologi di elevato standing anche quando la componente di metallo prezioso o pietre preziose non è preponderante o addirittura è inesistente, di importo superiore ad euro 2.000;
- f) ulteriori oggetti definiti da disposizioni normative emanate dall'Agenzia.

Con specifico riferimento alle lettere b) e d), i metalli preziosi e le monete d'oro si intendono escluse dalla definizione di preziosi qualora rientranti in apposita disciplina in materia di metalli preziosi da investimento.

Art. 5

(Misure di mitigazione del rischio di cui all'art. 16 undecies)

1. Le misure di mitigazione del rischio sono almeno:

- a) rifiutare la costituzione di controllate a maggioranza o succursali o uffici di rappresentanza di soggetti designati aventi sede o residenza nel paese in questione;
- b) vietare la costituzione, da parte di soggetti designati, di controllate a maggioranza, di succursali o uffici di rappresentanza nel paese in questione;
- c) intensificare l'attività di vigilanza o imporre obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le controllate a maggioranza dei soggetti designati aventi sede o residenza nel paese in questione;
- d) prescrivere obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi in relazione alle loro succursali e controllate a maggioranza situate nel paese in questione;
- e) prescrivere che i soggetti finanziari che svolgono le attività riservate di cui all'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 rivedano e modifichino o, se del caso, cessino i relativi rapporti con soggetti che svolgono attività analoga e che hanno sede o residenza nel paese in questione;
- e bis) prescrivere che i soggetti non finanziari di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g quater) rivedano e modifichino o, se del caso, cessino i relativi rapporti con soggetti che svolgono attività analoga e che hanno sede o residenza nel paese in questione;
- f) introdurre meccanismi interni segnalatori rafforzati o idonea reportistica interna delle operazioni;
- g) limitare i rapporti d'affari o le operazioni con clienti o i cui titolari effettivi abbiano sede o siano residenti in quel paese;
- h) richiedere ai soggetti designati di applicare specifiche misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Nell'adottare le misure di mitigazione del rischio, le Autorità competenti e i soggetti designati devono considerare il fatto che, il paese in questione non dispone di adeguati regimi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.